



# PIANO URBANISTICO COMUNALE

L.n.1150 del 17/08/1942 e s.m.i. - L.R. n.14 del 20/03/1982 e s.m.i. L.R. n.16 del 22/12/2004 e s.m.i. - Reg. N.5 del 04/08/2011

Elaborati come modificati a seguito accoglimento Osservazioni di cui all'art. 3.c.3. Regol.Reg.5/2011, giusto Del. G.C. 52/2017 e a seguito Conferenza di Servizi Semplificata Asincrona con enti sovraordinati e Soggetti Competenti in Materia Ambientale Avvio Procedura Nota prot. 249/2017.

Note integrative per chiarimenti alle annotazioni/osservazioni delle Amministrazioni Competenti circa i pareri/nulla osta/autorizzazioni ed ogni atto endoprocedimentale ai sensi dell'art.3 c. 4 Reg. R.C. 5/2011

## PIANO STRUTTURALE

L.R. n.16/2004 e s.m.i. art.3 c.3 lett.a) Reg. N.5/2011 art.2 c.4, art.9 c.3 e 5

## PIANO OPERATIVO

L.R. n.16/2004 e s.m.i. art.3 c.3 lett.b) Reg. N.5/2011 art.9 c.4, art.9 c.6

PP	EP	1:25000	1:10000	1:5000	1:2000	POC
<b>QUADRO STRATEGICO PIANO PRELIMINARE</b>	<b>ELABORATI DI PROCESSO</b>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<b>QUADRO PROGRAMMATICO</b>
<b>QC</b> <b>QUADRO CONOSCITIVO</b>	<input type="radio"/> DS - DOCUMENTO STRATEGICO <input type="radio"/> RP - RAPPORTO PARTECIPAZIONE <input type="radio"/> VAS - VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA				<input type="radio"/> Qp1 Prescrizioni operative <input type="radio"/> Qp2 Normativa di attuazione <input type="radio"/> QP3 Ambiti di pianificazione operativa <input type="radio"/> QP4 Azzonamento	
<input type="radio"/> QC0 Inquadramento territoriale. Coerenze con pianificazioni sovracomunali <input type="radio"/> QC1 Attuazione PRG vigente <input type="radio"/> QC2 Uso e assetto storico del territorio <input type="radio"/> QC3 Stato dell'ambiente <input type="radio"/> QC4 Assetti fisici, produttivi e funzionali <input type="radio"/> QC5 La rete delle infrastrutture <input type="radio"/> QC6 Il patrimonio dismesso, sottoutilizzato, degradato <input type="radio"/> QC7 Vincoli, tutele, vulnerabilità	<b>PS</b> <b>QUADRO STRUTTURALE</b> <input type="radio"/> PS1 Scelte strategiche, obiettivi criteri guida, forme di attuazione <input type="radio"/> PS2 Norme di indirizzo prescrittive e direttive <input type="radio"/> PS3 Limitazioni ambientali, contesti urbani e dello spazio aperto, interrelazioni territoriali <input type="radio"/> PS4 Classificazione del territorio. Trasformabilità, standard, attrezzature, infrastrutture				<b>API</b> <b>ATTI DI PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI</b> <hr/> <b>RUEC</b> <b>REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO COMUNALE</b> <input type="radio"/> RUEC1 Regolamento <input type="radio"/> RUEC2 Indirizzi in materia energetico ambientale	

REGIONE CAMPANIA –AZIENDA SANITARIA LOCALE AVELLINO-  
DIP. PREV. UOC IGIENE E SANITA' PUBBLICA  
Osservazioni prot.8470/2018 del 11.5.2018. Comune di Solofra prot.7116/2018

05\_ASL

rev. 1

rev. 2

2018

IL SINDACO  
Michele Vignola

TIMBRI E VISTI

IL DELEGATO ALL'URBANISTICA  
Ing. Paolo Normanno

IL R.U.P. UFF. URBANISTICA  
Arch. Francesco Bottino

IL SEGRETARIO GENERALE  
Avv. Antonio Esposito

### PROGETTO URBANISTICO

Ar.T.Etica Architettura Territorio Etica  
Studio associato di architettura bioecologica e tecnologie sostenibili per l'ambiente degli architetti:

Arch. Raffaele Spagnuolo

(progettista incaricato)  
Arch. Luca Battista  
Arch. Eleonora Giaquinto  
Arch. Flaviano Oliviero

Collaboratore studio Ar.T.Etica:  
Arch. Caterina Avitabile

STUDIO GEOLOGICO: dr. Geol. Roberto D'ORSI  
ZONIZZAZIONE ACUSTICA: ing Vincenzo LIMONE  
STUDIO AGRONOMICO: dr. Agr. Mario SPAGNUOLO  
P.U.T.: Ing. Tiziana AMATUCCI

PIANO ILLUMINOTECNICO: ing. A. DE MARCO  
geom. M. CAPUTO, per. Ind. M. CIPRIANO





# PIANO URBANISTICO COMUNALE SOLOFRA

*Note integrative per chiarimenti alle  
annotazioni/osservazioni delle Amministrazioni Competenti  
circa i pareri/nulla osta/autorizzazioni ed ogni atto  
endoprocedimentale ai sensi dell'art.3 c. 4 Reg. R.C. 5/2011*

*REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA SANITARIA LOCALE AVELLINO  
Dipartimento di Prevenzione  
U.o.c. Igiene e Sanità Pubblica*

Indizione CdS semplificata in modalità asincrona PUC  
comune di Solofra integrato con le osservazioni -  
Riscontro alla Nota prot. 8470 del 11.5.2018

## INDICE

Paragrafo	pag.
<b>1. PREMESSA</b>	<b>3</b>
<b>2. DESTINAZIONI D'USO PER MACROCATEGORIE</b>	<b>4</b>
<b>3. FASCIA DI RISPETTO CIMITERIALE</b>	<b>7</b>
<b>4. Chiarimenti ad altre incongruenze di classificazione del territorio</b>	<b>8</b>
4.2.a ZONA G2 e strutture ricettive	9
4.2.b Permessi di costruire ed attività agrituristiche	10
4.2.c Gli orti urbani	10
4.3 Attività produttive e ambiti urbani della identità e del valore storico ambientale	12
4.4.L'utilizzo dei sottotetti	12
4.5 Raccolta acque di prima pioggia	13
4.6 Attività extraalberghiere nelle ZTO A	14
4.7 Deroga requisiti igienico sanitari	14
4.8 Le Aree per Alloggi Sociali come ZTO B	15
4.9 Le Aree di Trasformazione Strategica come ZTO B	15
4.10 Il sistema di manufatti ed aree dismesse e/o degradate in ambito urbano	16
4.11 La integrazione tra ZTO C e zone F. I comparti perequativi.	16
4.12 Gli ambiti produttivi a destinazione prevalentemente artigianali/industriali	19
4.13 Gli ambiti di integrazione per servizi	19
4.14 Le aree per il rifornimento dei carburanti	20
4.15 L'alloggio per il custode o per il proprietario in zone produttive	20
4.16 Gli orti urbani , la zona F e gli allevamenti di animali	21
4.17 Gli ambiti di valorizzazione turistico-residenziale	21
<b>5. Ulteriori chiarimenti ad altre incongruenze di classificazione del territorio</b>	<b>22</b>
5.a Attività produttive classificate insalubri	22
5.b. localizzazione scuole non pubbliche e poliambulatori	22
5.c. Destinazioni d'uso ammesse nelle ZTO B e ZTO C	23
5.d. Ambiti urbani di riqualificazione e recupero e manufatti dismessi.	23
5.e. Destinazioni d'uso	23
5.f. Gli ATS	23
5.g. L'ambito di Riuso e Rigenerazione Urbana – ferrovie dello stato	24
5.h. Ambiti collinari insediati e destinazioni d'uso	24
5.i. Aree ASI ed aree PIP previste in progetto	25.
5.l. Ambiti assimilati alle ZTO F1	25
5.m. Strutture ricettive e zone E2	26
5.n. Ambito di valorizzazione turistico-residenziale	26
5.o. Aree agricole periurbane e residenze	26
<b>6. Impianto di depurazione</b>	<b>26</b>
<b>7. Normativa generale richiamata negli articoli</b>	<b>27</b>
<b>8. Gli Schemi di Assetto perimetrale per gli Ambiti Ottimali di Intervento</b>	<b>27</b>
<b>9. Piano di Zonizzazione Acustica</b>	<b>27</b>
<b>10. VAS</b>	<b>28</b>
<b>ALLEGATI</b>	<b>41</b>

## 1. PREMESSA

Il Dipartimento di Prevenzione Unità Operativa Complessa Igiene e Sanità Pubblica, dell'Azienda Sanitaria Locale Avellino della Regione Campania, con sua nota prot.8470 del 11.5.2018, in merito agli aspetti di sua competenza afferenti il PUC, ha rappresentato osservazioni che necessitano una serie di chiarimenti. Il tutto al fine di mostrare la compatibilità delle scelte di Piano con gli aspetti Igienico Sanitari e dove necessario evidenziare la modifica o l'accoglimento delle Osservazioni dell'Asl, in sede di stesura definitiva del PUC, a seguito del Parere di Conformità del Servizio Pianificazione e Governo del Territorio della Provincia di Avellino al PTCP e prima della definitiva approvazione da parte del Consiglio Comunale della Città di Solofra.

All'art. 1 comma 7 della L.R. 13/1985 tra le funzioni dell'ASL vi è: "l'esame dei piani regolatori e degli strumenti urbanistici(...) e la vigilanza sulle condizioni igieniche degli edifici in relazione alle diverse utilizzazioni." Più dettagliatamente tale comma richiama l'Attività di Prevenzione, di cui all'art. 20 della Legge 833/1978, dove al comma f) si sancisce che tra le attività di prevenzione di competenza delle Asl vi è "la verifica (...) della compatibilità dei piani urbanistici e dei progetti di insediamenti industriali e di attività produttive in genere con le esigenze di tutela dell'ambiente sotto il profilo igienico-sanitario e di difesa della salute della popolazione e dei lavoratori interessati".

Tale richiamo ai suddetti articoli normativi con le loro date di promulgazione, evidenzia come le principali verifiche sui piani urbanistici in capo all'Asl, sono certamente sincrone all'insieme di norme urbanistiche ed alle conseguenti metodologie di pianificazione e prassi progettuali operative, che in particolare modo applicavano pedissequamente e con poco giudizio critico il concetto dello zoning specificato dal DI 1444/1968 e dunque della rigida distinzione funzionale degli usi, relegati e confinati a specifiche parti di territorio.

La legge regionale 16/2004, con il relativo Regolamento regionale 5/2011, definisce un modello di pianificazione urbanistica e territoriale articolato in componenti di diverso orizzonte temporale, finalizzato, da un lato, con la componente strutturale, a garantire prioritariamente e permanentemente il rispetto dei valori fondamentali assunti nella Carta Costituzionale (sicurezza e salute dei cittadini, tutela del patrimonio storico-culturale e paesaggistico) e, dall'altro, con la componente operativa, a perseguire la maggiore efficacia economica e le più estese ricadute sociali nell'utilizzazione delle risorse e delle opportunità territoriali disponibili attraverso meditate scelte di priorità.

A questa chiara distinzione è necessario associare una metodologia progettuale che supera la rigida classificazione del territorio in Zone omogenee monofunzionali per ragionare in termini di Ambiti strutturali ed operativi dove all'interno è possibile, se non necessario, individuare usi e destinazioni diverse coesistenti nelle parti urbane costituenti l'ambito di riferimento. Coerentemente con la complessità e con la evoluzione della stratificazione urbanistica che ormai caratterizza le città contemporanee dove Solofra non fa eccezione.

Tale premessa è doverosa in relazione proprio ad una impostazione generalizzata che si è riscontrata nelle Osservazioni dell'Asl UOC Igiene e Sanità Pubblica di cui alla nota 8470/2018, rispetto alla quale sembra rilevare la necessità di perseguire una chiara distinzione tra le zone territoriali urbanistiche caratterizzate da specifiche destinazioni d'uso.

In realtà il PUC si sforza di garantire e perseguire un **mixtè di destinazioni d'uso** al fine di rendere praticabile una integrazione delle attività economiche, sociali, residenziali tali da garantire una complessità urbana maggiormente calzante alle esigenze di movimento, di fruizione, di socialità, di benessere economico ed ambientale dei cittadini. **Naturalmente rispettando il principio, nella indicazioni degli usi possibili in Ambiti Urbani, della compatibilità ambientale, della prevenzione dei rischi e della tutela della salute dei cittadini .**

La suddetta Premessa è parte integrante ed esplicativa dei principi che sono alla base dei diversi chiarimenti alle Osservazioni giusto Nota dell'Asl 8470/2018.

Di seguito si evidenzierà lo stralcio della nota con il relativo chiarimento nel quale, dove necessario si esplicherà come l'osservazione viene recepita nelle Norme di Attuazione del PUC o se le stesse Norme e più in generale il complesso degli elaborati del PUC, contengano quanto osservato dall'Asl.

## 2. Destinazioni d'uso per macrocategorie.

- le NTA del Piano strutturale riportano destinazioni d'uso per ogni macrocategorie con una commistione di destinazioni incompatibili tra loro : tra le destinazioni residenziali si citano i rifugi di montagna, nelle artigianali di servizio, accanto alle palestre e scuole da ballo si annoverano le autocarrozzerie, le falegnamerie, le officine meccaniche ecc.; nelle turistico-ricettive si trovano allocate le attività di agriturismo, insediabili esclusivamente in aree rurali, mentre nella zona agricola sono incluse le case per vacanza e i B&B, per le prime la corretta allocazione è senz'altro quella delle zone turistiche mentre per le seconde, insistenti nelle civili abitazioni, in zone residenziali;

Richiamando quanto già illustrato in premessa rispetto al **superamento della rigida distinzione funzionale degli usi, relegati e confinati a specifiche parti di territorio**, si evidenzia che il Quadro delle Regole . Norme di Attuazione (elaborato PS2-2.1oss) del PUC di Solofra all'articolo 4 Obiettivi del PUC – definisce in maniera articolata gli Obiettivi Generali (Og) ed i conseguenti Obiettivi Specifici (Os) . In particolare si segnalano :

- OG.8** - *Riqualificazione dei quartieri urbani recenti consolidatisi a seguito del terremoto del 1980 o comunque realizzati antecedentemente - non rispondenti alle contemporanee esigenze fruitivo e gestionali abitative*
- *con azioni qualificate di recupero urbano inteso come strumento per creare le condizioni di vivibilità e di gratificazioni fruitivo - percettive con la coscienza che la struttura urbana è un ecosistema.*

**0S. 22 - Integrazione funzionale con attività commerciali, direzionali ed attrezzature pubbliche e di uso pubblico.**

**OG.11 - Definizione di norme di gestione della trasformazione urbana attuando regole perequative finalizzate ad innescare dinamismo economico e a favorire l'attuazione di azioni concertate e coordinate tra l'iniziativa privata e quella pubblica.**

**0S.28 Definizione di ambiti di trasformazione urbana strategici e strutturanti l'evoluzione urbanistica in termini di immagine urbana e di integrazioni funzionali.**

**OG.12 Struttura commerciale urbana**

**0S.29 Definizione di un contesto urbano per la specializzazione di funzioni commerciali identitarie (moda e pelle) integrata con attrezzature e servizi di potenziamento funzionale e fruitivo (parcheggi, assi pedonali, zone a traffico limitato)**

**OG.15 Riordino razionalizzazione del campo rurale aperto insediativo e naturale.**

**0S.37 Ammodernamento delle aziende agricole in una logica multifunzionale e di policy eco sistemica.**

**OG.17 Valorizzazione dell'offerta turistica culturale ed ambientale del territorio.**

**0S. 40 Sviluppo, potenziamento e sostegno dell'offerta turistica del territorio, in particolare, per quanto riguarda la ricettività-turistica extralberghiera: quali agriturismi e attività bed and breakfast.**

La “restituzione” normativa di tali Obiettivi generali e specifici, ai quali la pianificazione urbanistica comunale di Solofra deve tendere, ha stabilito la definizione di una serie di “Macrocategorie” relativi agli Usi possibili di immobili ed aree, nel pieno rispetto della logica della integrazione funzionale e sempre nel rispetto delle possibili mixtè di destinazioni d’uso, tali che la stessa vicinanza non sia nociva per il benessere dei fruitori, sia essi lavoratori che utenti .

L’articolo 20 “Destinazioni d’uso” riporta una serie di sottocategorie funzionali nel rispetto delle macrocategorie d’uso come stabilite nel DPR 380/2001 all’art. 23ter.

Tali Sottocategorie, certamente non esaustive degli usi possibili, indicano anche possibili compatibilità all’interno della stessa categorie.

Ad esempio nella Categoria Residenziale, con l’uso a cui un immobile è già destinato o è potenzialmente destinabile, sono resi compatibili quelle attività extra alberghiere, che per natura stessa ed indicazione legislativa possono essere sviluppate o realizzate a partire anche da immobili residenziali esistenti; come ad esempio un bed e breakfast, una casa per vacanze, un affittacamere. **Il tutto nel rispetto delle normative nazionali e regionali di riferimento, che se del caso dovessero esplicitamente vietare la realizzazione di una tale attività in un particolare tipo di immobile con destinazione d’uso assentita e categoria catastale specifica o zona omogenea ai sensi del DI 1444/1968, automaticamente non potranno essere autorizzate, per il principio della**

## gerarchia delle norme.

Così come quando si elencano nelle attività turistico-ricettive gli agriturismi, non significa che gli stessi potranno essere realizzati negli ambiti urbani; ma sono elencati in tali tipi di attività perché gli stessi agriturismi sono a ben diritto ricompresi, ad esempio, negli elenchi delle strutture ricettive che un territorio può offrire al fine di migliorare e potenziare lo sviluppo economico nell'ambito del settore turistico.

Del resto il piano, ad esempio, non prevede zone esclusivamente residenziali, o zone esclusivamente turistiche. Così come le zone agricole, pur rispettando tutti i principi pianificatori imposti dal PTCP di Avellino, in termini di titolarità delle attività (imprenditori agricoli, coltivatori diretti, ecc.) e di indici edilizi e di lotti aziendali minimi, non può certamente negare la esistenza, in particolare in zone agricole periurbane, ai margini dei contesti urbanizzati o in aree marginali situati tra gli ambiti urbani, di immobili ad uso residenziale, rispetto ai quali potrebbe configurare una chiara sperequazione la impossibilità ad esempio di trasformarsi in un bed e breakfast, lesiva dei diritti dei proprietari di quel dato immobile. Ad esempio la legge regionale 5/2001 definisce l'attività ricettiva di bed e breakfast come offerta di alloggio e prima colazione esercitata da un nucleo familiare, che ad integrazione del proprio reddito, utilizza parte della propria abitazione.

In sostanza, ogni tipo di attività insediabile che configura un uso ricompreso o assimilabile tra quelli elencati nelle sottocategorie di cui all'art. 20 delle NTA del PUC, devono rispettare poi parametri, indici, specificazioni tipiche riportate nelle normative di settore. Ciò nonostante, l'art. 22 delle NTA del PUC, ad esempio, specifica per gli usi diversi, le dotazioni minime di standard prescritte.

Inoltre le Norme Tecniche del PUC (elab. PS 2 -2.1.0ss), riportano in appendice ai sensi dell'art. 21 "Usi ammessi nei diversi ambiti territoriali":

- Schede relative ai singoli ambiti con associate le destinazioni d'uso ammesse.
- Matrici di relazione tra la Destinazione d'uso e gli ambiti in cui è possibile esercitarla.

Tali quadri sinottici dunque relazionano gli usi possibili nei diversi Ambiti Strutturale del PUC. Ambiti di Piano che come indicazione generale rispondono a quelle che sono le indicazioni sovraordinate del PTCP vigente della Provincia di Avellino come riportate all'art. 34 delle NTA di PTCP ed in particolare **"..in tutte le zone del PUC si favorirà la compresenza massima possibile di funzioni residenziali, attività commerciali, terziarie, artigianali compatibili, turistiche e attrezzature pubbliche e di uso pubblico."**

### 3. Fascia di rispetto cimiteriale

- la determinazione della fascia di rispetto cimiteriale non tiene conto che essa è definita dall'articolo 338 T.U.LL.SS. così come modificato dall'art. 28 della L. 166/2002; la presenza di manufatti con destinazioni legate al sistema di produzione dell'industria conciaria è in contrasto con la definizione stessa di fascia di rispetto cimiteriale, che tra l'altro non può essere considerata trasformabile data il vincolo di inedificabilità assoluta;

Le NTA del PUC riportano due articoli dedicati alle aree cimiteriali ed alla fascia di rispetto igienico sanitaria: in particolare l'art. 55 "Aree di rispetto cimiteriale" e l'art. 107 "Attrezzature e servizi cimiteriali".

L'art. 55 , al comma 55.2 esplicita chiaramente che la zona di rispetto cimiteriale è regolata dal T.U.LL.SS. come modificato dall'art. 28 della L.166/2002 e per gli aspetti più meramente urbanistici dal punto 1.7., titolo II, dell'Allegato alla L.R.14/1982. Tale fasce di rispetto di natura più strettamente urbanistica è quella riportata sulle cartografie di Piano.

**Dunque il PUC non nega la presenza "ope legis" della "cintura sanitaria" tipica dell'art. 28 della L.166/2002. E' certamente opportuno che l'Amministrazione Comunale, possa avviare eventuali procedure previste dalle norme vigenti al fine di riconsiderare la ampiezza di tale cintura sanitaria, riportandola a quella pre-vigente all'adozione del PUC. Eventualmente anche in riscontro alla presente Relazione a Chiarimento delle Osservazioni al PUC di cui alla Nota prot.8470 del 11.5.2018**

Le fasce di rispetto cimiteriale sono state così rideterminate:

- Cimitero Capoluogo –Solofra : Delibera di Consiglio Comunale n° 29 del 21.07.2006 avente ad oggetto "Progetto definitivo ampliamento cimitero centro. Determinazioni" con relativo Parere ASLAV2 Dipartimento di Prevenzione prot. 182/068 del 24.01.2006 avente ad oggetto "Rideterminazione della fascia di rispetto cimitero Comune Capoluogo città di Solofra: riduzione ai sensi art. 28 L.166/2002";
- Cimitero di Sant'Agata Irpina : Delibera di Consiglio Comunale n° 20 del 03/07/2015 avente ad oggetto "Approvazione Variante al PRG vigente di ampliamento del Cimitero di S.Agata Irpina", con relativo Parere ASLAV2 Dipartimento di Prevenzione prot. 23249 del 12.11.2014.

Si allegano alla presente le suddette Delibere con cartografie allegate.

In merito al secondo punto richiamato circa la presenza, all'interno della fascia di rispetto cimiteriale, di manufatti con destinazione legate ai processi produttivi conciari, si fa presente **che l'art. 55 al comma 55.7** prescrive che il Piano Urbanistico Attuativo dei comparti in cui ricadono tali manufatti già esistenti ed attivi, assume valore complessivo di intervento urbanistico integrato di interesse pubblico e dunque

possono applicarsi , eventualmente, le procedure di cui all'art. 28 della Legge 166/2002. In particolare, per l'unico caso di specie presente a Solofra , le NTA del PUC hanno dedicato un articolo specifico e cioè l'art. 93 TER "Ambiti di Trasformazione Urbana per la riqualificazione di attività produttive".

L'articolo ,norma gli interventi consentiti sugli edifici esistenti legati alle attività conciarie, prevedendo manutenzione ordinaria e straordinaria e la ristrutturazione edilizia di tipo leggero anche ai fini di eventuali interventi di miglioramento/adequamento sismico per la messa in sicurezza della città. I suddetti interventi possono anche essere finalizzati ad usi alternativi alle attività conciarie e comunque non residenziali, **sempre nel rispetto di quanto prescritto al comma 55.7 dell'art. 55 "aree di rispetto cimiteriale"**, circa il Piano Urbanistico Attuativo dei comparti in cui ricadono tali manufatti già esistenti ed attivi, assumendo valore complessivo di intervento urbanistico integrato di interesse pubblico.

#### 4. Chiarimenti ad altre incongruenze di classificazione del territorio

- 1. le zone a valenza naturalistica, le aree contigue ai siti naturalistici, le aree rurali per la connessione ecosistemica di valenza paesaggistica e culturale e più in generale gli ambiti che si identificano con le ZTO E, sono considerate ZTO C se soggette a frazionamento, nelle quali non solo possono insediarsi "strutture di ristoro" ma nelle quali è possibile richiedere cambio di destinazioni d'uso dell'esistente senza valutare l'eventuale assenza di opere di urbanizzazione;

In nessun ambito appartenente al "Sistema Ambientale, paesaggistico e del campo naturale ed aperto" è prevista la possibilità di frazionamenti a scopi di lottizzazione edificatoria. Tra l'altro esplicitamente vietati dalle norme urbanistiche. Evidentemente la citazione alle ZTO C - come ad esempio all'art. 62 comma 62.14 - è semplicemente quanto contenuto nell'articolato del DI 1444/1968 che definisce le ZTO "E" e che è stato trascritto integralmente.

Inoltre si allega alla presente relazione una nota di riscontro ad una richiesta di chiarimenti pervenuta dall'Ufficio Urbanistica del Comune di Solofra circa le modalità di intervento in zone agricole e l'applicabilità del Piano di Sviluppo Aziendale. Si ritiene che tale nota chiarisca ulteriormente i principi e le modalità di intervento nelle zone agricole.

- 2. la previsione di:
- una zona G2 per la realizzazione generica di strutture ricettive manca di una chiara definizione delle tipologie previste;
- concessioni di permesso a costruire di fabbricati per attività agrituristiche che la norma vigente, L.R. 15/08, prevede possibili solo in fabbricati rurali esistenti ;
- orti urbani negli ambiti periurbani che possano realizzare "l'agricoltura urbana" con "coltivazioni biologiche";

#### 4.2.a ZONA G2 e strutture ricettive

La zona "G2" è così classificata per le funzioni ammesse al comma 63.9 delle NTA del PUC, in riferimento all'art. 63 "Ambiti di ricomposizione e compensazione ecologico-ambientale". Tale ambito è destinato alla formazione del parco Urbano di Interesse Regionale ex L.R.17/2003, ai fini del potenziamento della Rete Ecologica a scala provinciale e regionale.

Oltre ad una serie di prescrizioni ed attività ammesse ai fini ecologico paesaggistici elencate al comma 63.5 , sono previste così come normato al comma 63.8 " (...) alcune attività caratterizzanti ed ammissibili all'interno del sistema di parchi urbani di interesse regionale, specificamente normato in Campania; il quale assume un ruolo strategico di laboratorio privilegiato per la sperimentazione di un nuovo approccio metodologico, finalizzato a concretizzare azioni di sviluppo sostenibile in armonia con le vocazioni dei luoghi e con le tradizioni delle comunità locali."

In questa ottica sono stabiliti precisi parametri edilizi urbanistici ed ambientali al fine di garantire il minor impatto possibile ai fini paesaggistici, tutelando e indirizzando l'inserimento di manufatti ed immobili necessari alle attività ammesse all'interno di un territorio che vuole caratterizzarsi come nodo della Rete Ecologica (vedi art.li 59 e 60 delle NTA). Tra le cui finalità vi è la realizzazione di sistemi di habitat suscettibili di giocare un ruolo ai fini della biodiversità e **nello stesso tempo di essere oggetto di fruizioni (percettive e ricreative) di qualità per le popolazioni locali.**

**Per i principi sopra esposti i commi 63.15 e 63.16 prescrivono le modalità di progettazione:**

- 63.1 *I suddetti interventi devono comunque essere compatibili con le esigenze della tutela paesistica con particolare riferimento al rispetto dei punti di vista panoramici, delle vedute panoramiche residuali tra gli edifici esistenti, della geomorfologia e dell'andamento naturale del terreno, delle altezze degli edifici stessi e di quelli esistenti al contorno.*
- 63.2 *I nuovi manufatti, preferibilmente, dovranno essere realizzati con sistemi strutturali reversibili (strutture lignee, in acciaio) e di facile smontaggio, adeguandosi alla vegetazione esistente, con il minor impatto possibile rispetto al taglio ed all'esbosco di vegetazione arborea.*

Tra le diverse destinazioni ammesse , dunque al comma 63.9 così come riportate nella Scheda dell'ambito con associate le destinazioni ammesse (in appendice alle NTA), sono previsti usi ricettivi, con riferimento alle definizioni delle Categorie di cui all'art. 20 lettera TR .8, nel rispetto di prescrizioni

e divieti stabiliti nelle norme nazionali e regionali regolanti l'avvio delle diverse tipologie di attività ricettive alberghiere ed extra-alberghiere.

#### *4.2.b Permessi di costruire ed attività agrituristiche*

Le norme del PUC, prevedono la possibilità di insediare attività agrituristiche, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella Legge Regionale 15/2008 e nel DPGRC 18/2009 (regolamento di attuazione), negli ambiti perimetrati all'interno del "Campo Naturale ed Aperto" ed in particolare : Art. 62 e comma 62.8, Art. 65 comma 65.2, Art. 66 commi da 66.22 a 66.30, Art. 72 commi 72.17, così come pure si evince dalle Schede delle Destinazioni d'uso per singolo ambito .

**I suddetti articoli delle Norme verranno emendati al fine di eliminare ogni possibile interpretazioni non conformi alle leggi vigenti, specificando che le attività agrituristiche possono essere insediate esclusivamente in immobili esistenti, così come sancito all'art. 3 della L.R.15/2008.**

Si chiarisce, altresì, che l'articolazione del comma 66.23 , nel riferirsi alla realizzazione di nuove strutture aziendali intende quelle eventualmente necessarie all'ampliamento della azienda agricola, da dimostrare con il Piano di Sviluppo Aziendale come definito all'art. 20 let. AG-9 punti 9.9 e seguenti. Le superfici destinate alla ricettività agriturbistica non possono essere recuperate in eventuali nuove costruzioni, che potranno soltanto essere destinate ad altri usi ammessi per lo sviluppo dell'azienda agricola, nel rispetto dei parametri edilizi ed indici urbanistici stabiliti nel PUC. **Il comma 66.23, verrà emendato specificando quanto precedentemente chiarito.**

#### *4.2.c Gli orti urbani*

Il fenomeno degli orti urbani è in continua espansione, sia nelle grandi metropoli che nelle città minori, a causa dell'accresciuto apprezzamento da parte dei cittadini dei benefici che gli orti possono generare in termini produttivi, sociali, ecologico-ambientali, culturali, terapeutici e didattici.

In generale un orto urbano può essere definito come un appezzamento di terreno, in area urbana e/o periurbana, idoneo alla coltivazione, suddiviso in uno più lotti o unità minime di coltivazione, destinato a soggetti che esercitano una attività di conduzione con finalità produttive non professionali, con obiettivi plurimi quali l'autoconsumo familiare, l'uso ricreativo, didattico e finalità aggregative tra gruppi attivi che condividono valori di sostenibilità ambientale e inclusione sociale. Quindi, l'orto urbano può essere considerato l'espressione di un più generale processo di modificazione dei bisogni sociali che vede l'utilizzo di un appezzamento di terreno da parte di una pluralità di soggetti.

**La pratica degli orti urbani rappresenta, inoltre, un valido strumento per recuperare**

**spazi pubblici , oppure spazi privati che potranno essere gestiti da associazioni, cooperative sociali, gruppi informali di cittadini, con finalità sociali e di miglioramento anche estetico del paesaggio urbano.**

L'Agricoltura urbana si propone, dunque, come strumento per il miglioramento della qualità paesaggistica dei luoghi urbani e della vita sociale nella città; oltre ad essere strumento di riqualificazione delle periferie urbane, di quelle parti interstiziali del tessuto edilizio costituente la città, dei “relitti” agricoli che rappresentano , spesso, per il livello di degrado e di abbandono, dei veri e propri detrattori ambientali e dell'immagine urbana.

Partendo da questa definizione e sulla spinta del rinnovamento culturale favorito dalla Convenzione Europea del Paesaggio si può arrivare attraverso anche l'uso dell'orto urbano, coinvolgendo ed incentivando il cittadino, ad un cambiamento e rinnovamento del paesaggio urbano.

L'esperienza degli Orti Urbani, si sta sempre più diffondendo in una vera e propria rete di città medio –piccole, con la elaborazione ormai conclamata e consolidata di regolamenti per la realizzazione e la gestione di orti urbani, con Protocolli d'intesa tra associazioni ed istituzioni preposte, con proposte legislative in diverse regioni.

Si sta sempre più diffondendo anche nelle piccole realtà, con lo scopo di favorire l'aggregazione sociale, l'impiego costruttivo del proprio tempo libero recuperando un rapporto diretto ed attivo con la terra e la natura, la trasmissione di conoscenze e tecniche naturali di coltivazione.

Il PUC di Solofra, coglie questa tensione innovativa legata alla realizzazione di un Sistema di Orti Urbani, determinando , per quanto di competenza, delle norme di natura urbanistica, ai fini della disciplina attuativa degli stessi.

Il Sistema degli Orti Urbani riguarda principalmente le Aree Agricole Periurbane (art. 72 NTA), incluse nel “Limite dei contesti urbani per la trasformabilità insediativa (art. 35 NTA)” .

Esso compartecipa alla definizione dell'Infrastruttura Verde Urbana, ai fini della definizione del Corridoio Ecologico in ambito urbano (art.80 NTA c. 80.7 e 80.16), costituita da elementi lineari ed areali.

Inoltre il PUC di Solofra ha prefigurato la previsioni di utilizzo all'interno delle destinazioni specifiche a parco pubblico urbano (ZTO F), ad Ambiti di Integrazione per Servizi (art.117) ad alle aree Libere interessate dal vincolo archeologico (art. 47), estendendo le possibilità, oggi generalmente riconosciute per la realizzazione di strutture di servizio alle attività ricreative e sportive, anche alla costituzione di forme specifiche di orti urbani. In particolare:

art. 72 Aree agricole periurbane – Teoria degli orti Urbani commi 72.11 -72.12 – 72.13 – 72.14

art. 76 Aree fruibili di valenza paesaggistica e di tutela della identità territoriale – comma 76.8

Parco rurale delle Casate

art. 77 Aree a Verde Urbano e Territoriale comma 77.11

art. 80 Corridoi ecologici in ambito urbano commi 80.7 e 80.16

art. 117 Ambiti di integrazione per servizi (zona F.1) comma 117.9

art. 47 Risorse archeologiche – comma 47.7

**Si ritiene di emendare i commi dove vengono specificate le caratteristiche ed i parametri relativi agli orti urbani introducendo una notazione rispetto ai soggetti titolari alla gestione di un orto urbano come associazioni senza scopo di lucro, cooperative sociali, cooperative agricole, gruppi informali di cittadini, comitati civici, attraverso la stipula di un atto quale “Patto di collaborazione”, Protocollo d’intesa”, “Convenzione” da stipulare con la Pubblica Amministrazione, con la compartecipazione del proprietario delle aree se diverso dai soggetti titolari alla gestione.**

#### 4.3 Attività produttive e ambiti urbani della identità e del valore storico ambientale

3. la presenza di attività produttive (evidentemente classificate insalubri dall’art. 216 T.U.LL.SS.), in “ambiti urbani della identità e del valore storico ambientale” (ZTO A) e “trasferibili previo parere ASL”;

Al comma 83.8 tra gli obiettivi /azioni prioritarie che si perseguono, più in generale negli Ambiti afferenti al Territorio Urbano della Persistenza Storica viene prescritto

- ***il trasferimento di funzioni incongrue ed incompatibili con i caratteri storico-ambientali: attività produttive di tipo industriale se ancora presenti, attività artigianali comprendenti lavorazioni nocive, inquinanti e comunque incompatibili con la residenza per la produzione di fumi, vapori, odori e/o rumori ecc. previo parere della competente ASL e riconversione funzionale. Nel caso di scarso valore degli edifici, essi possono essere sostituiti;***

**Si ritiene di emendare suddetto comma eliminando la dicitura “previo parere ASL”, e specificando quali attività ritenute insalubri di I e II classe di cui al DM 5.9.1994 e all’art. 216 del R.D. 1265/1934**

Il comma è stato inserito per eventuali aziende che esercitano attività ritenute insalubri di I e II classe esistenti alle quali, per ovvi motivi, non può essere imposta la chiusura della stessa. Nel rispetto della legislazione vigente, nel caso di rinnovo delle Autorizzazioni, alla scadenza temporale fissata per legge, la stessa non potrà essere rinnovata per mancanza del requisito di compatibilità urbanistica.

#### 4.4.L’utilizzo dei sottotetti

4. l’utilizzo dei sottotetti sebbene recuperati all’uso abitativo dei proprietari, pertanto per le sole esigenze abitative dei singoli, ad uffici, servizi professionali e quindi a luoghi di lavoro;

Nel rispetto del principio guida di mixtè di funzioni, come ampiamente descritto in premessa, il recupero dei sottotetti, negli ambiti urbani, oltre all’uso abitativo nel rispetto dei parametri di cui alla L.R.15/2000 e s.m.i. è consentito anche per luoghi di lavoro quali uffici, servizi professionali, ecc. Tale

possibilità, che si configura come intervento di ristrutturazione edilizia, esula dall'applicazione della L.R.15/2000, ma è consentita nel rispetto dei specifici indici urbanistici e parametri edilizi previsti per l'ambito di riferimento, se rispetto all'immobile in oggetto risulta possibile applicarli. **Si ritiene di emendare i commi relativi alle destinazioni ammesse nel recupero dei sottotetti specificando che è possibile trasformarli in luoghi di lavoro sempre che siano rispettate le norme per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.LGS 81/2008 e s.m.i. ed in particolare l'Allegato IV Requisiti dei luoghi di lavoro.**

#### 4.5 Raccolta acque di prima pioggia

5. la raccolta delle acque di prima pioggia dei parcheggi e dei tetti e la loro canalizzazione nel "sottosuolo" senza l'indicazione del recapito finale (rete fognaria?);

Il PUC ha riservato particolare attenzione attraverso il titolo dodicesimo "Riduzione degli impatti di natura antropica" delle NTA all'uso sostenibile delle risorse, compreso la risorsa acqua.

In particolare gli articoli :

ART.138	MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO IN AMBITO URBANO. RIDUZIONE DEL CARICO INSEDIATIVO.
ART.139	VULNERABILITA' E TUTELA DELLA RISORSA IDRICA
ART.140	GESTIONE SOSTENIBILE DEL SUOLO E DELLE ACQUE
ART.141	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ADATTAMENTO AL CAMBIAMENTO CLIMATICO
ART.142	STANDARD DI QUALITA' URBANA ED ECOLOGICO AMBIENTALE

Inoltre il piano indica in Appendice A delle NTA riferimenti e linee guida per la progettazione quali ad esempio:

- *Guide Interdisciplinari Rebus-Regione Emilia Romagna/Politecnico Milano aprile 2016 : Rigenerare la città con la natura. Strumenti per la progettazione degli spazi pubblici tra mitigazione ed adattamento ai cambiamenti climatici.*
- *Università IUAV di Venezia . LINEE GUIDA PER LA COSTRUZIONE DEL PIANO DI ADATTAMENTO AL CAMBIAMENTO CLIMATICO in particolare Nuove azioni proposte all'interno del transetto pilota*

Il tema della Gestione Sostenibile delle acque e dunque ampiamente codificato ed esemplificato, in considerazione che le prescrizioni contenute nel Titolo Dodicesimo, in una lettura multilivello e multi scalere del PUC , valgono per tutti gli ambiti di pianificazione; così come pure si rileva negli "Schemi di lettura e di interrelazione ed interoperabilità" posti nella parte introduttiva ed esplicativa del Quadro delle Regole (NTA).

Ciò evidenziato, **si ritiene di emendare le norme relative alle prescrizioni sui parcheggi con la indicazione del recapito finale delle acque di prima pioggia nelle reti fognarie.**

#### 4.6 Attività extralberghiere nelle ZTO A

### 6. le ZTO A con presenza di attività ricettive extralberghiere che meglio si allocherebbero in zone turistiche;

Si richiama quanto illustrato e chiarito nei paragrafi 1. *Premessa* e 2. *Destinazioni d'uso per macrocategorie*. In particolare sul concetto di mixtè funzionale nel rispetto di quelle che sono le indicazioni sovraordinate del PTCP vigente della Provincia di Avellino come riportate all'art. 34 delle NTA di PTCP ed in particolare **“..in tutte le zone del PUC si favorirà la compresenza massima possibile di funzioni residenziali, attività commerciali, terziarie, artigianali compatibili, turistiche e attrezzature pubbliche e di uso pubblico.”**

#### 4.7 Deroga requisiti igienico sanitari

### 7. gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche che “possono derogare i requisiti igienico-sanitari” dei fabbricati. Si precisa che la normativa vigente in materia è rappresentata dal DPR 503/96 che nulla deroga in materia di requisiti areoilluminanti ad esempio;

Il riferimento, riscontrabile ad esempio all'art. 83 “Ambiti urbani della identità e del valore storico ambientale”, è relativo agli Edifici del Costruito storico antico (comma 83.25) che sono così definiti :

- *Edifici del costruito storico antico : edifici realizzati fino agli inizi del novecento e comunque con caratteri tipologici, stilistici e decorativi caratterizzanti;*

In particolare il comma 83.29 recita :

- *Sono sempre ammessi gli interventi per il superamento delle barriere architettoniche e gli adeguamenti funzionali e tecnologici purchè sia garantito il mantenimento dei caratteri tipologici ed architettonici originari. In relazione a tale fine è ammessa la deroga agli standard igienico sanitari, ivi compresi i rapporti illuminotecnici.*

Il riferimento ad eventuali deroghe degli standard igienico sanitari è riferito ad eventuali adeguamenti funzionali e tecnologici di edifici di rilevante valore storico-architettonico, dove prevale la conservazione dei suddetti valori esplicitati attraverso caratteri tipologici, architettonici, stilistici e decorativi originari.

Dunque non ci si riferisce alla deroga circa le caratteristiche degli interventi per il superamento delle barriere architettoniche, normati dal DPR 503/1996.

Del resto Solofra, ai sensi della Legge Regionale 12/2008 è ricompresa nella Comunità Montana Irno-Solofrana dove è applicabile quanto indicato all'art. 1 del Decreto Ministero Sanità del 9 giugno 1999.

#### 4.8 Le Aree per Alloggi Sociali come ZTO B

**8. gli interventi di edificazione per alloggi sociali del tipo housing sociale in zone assimilabili alle ZTO B che si troverebbero idoneamente previsti in zona C oltre che, sempre in zone assimilabili alle B, la presenza di industrie insalubri per la cui sola eventuale modifica o riqualificazione viene richiesto parere alla ASL competente per territorio;**

L'obiettivo prioritario di garantire la integrazione di funzioni e di usi, è riferibile anche e soprattutto, alla possibilità di integrare l'edilizia economia e popolare, favorendo le forme dell'Housing Sociale, con la compresenza di funzioni residenziali, attività commerciali, ecc. come più volte ribadito e prescritto anche nell'art. 34 delle NTA del PTCP vigente.

In particolare l'osservazione sembra riportare all'art. 91 "Ambiti di rigenerazione urbana/riuso urbano destinati ad ERP" delle NTA, che sono aree urbane già esistenti e consolidate dove l'obiettivo del PUC è quello di applicare ipotesi complessive di Rinnovo Urbano.

La similitudine con la conseguente associazione con la Zona B ai sensi del DI 1444/1968, che si ricorda è stata impostata preminentemente ai fini fiscali, è legata alla definizione del Rapporto di Copertura (12,5%) e delle Densità Edilizia esistente (1,5 mc/mq) nel rispetto degli indici indicati proprio dal DI 1444/1968, al fine di definire le parti del territorio in rapporto all'edificato.

Sulla presenza di industrie insalubri si rimanda a quanto già illustrato in precedenza.

#### 4.9 Le Aree di Trasformazione Strategica come ZTO B

**9. l'inclusione in ZTO B degli ambiti di trasformazione strategica ATS, che coincidono con parte delle aree ASI e che prevedono insediamenti di servizi, attrezzature sportive, parco a verde;**

Gli Ambiti di Trasformazione Strategica (art. 94 Nta) rappresentano uno dei punti cardine dell'intera politica urbanistica immaginata per il perseguimento delle strategie future di Solofra, in relazione alla riqualificazione/rigenerazione urbana di ambiti strategici e tattici ai fini del perseguimento di "elementi di qualità" come elencati all'art. 1 "Finalità" delle Nta ed in particolare al comma 1.7

Il Piano delle Qualità, diventa la griglia degli obiettivi specifici proprio da perseguire nelle ATS, come indicato al comma 94.9.

E' opportuno rammentare, così come pure prescritto al comma 94.3 che le indicazioni del PUC per tali ATS hanno effetto esclusivamente a seguito delle modifiche del Piano Regolatore ASI.

Dunque fino a tali modifiche suddetti ambiti rispettano le prescrizioni dell'Area ASI, e successivamente diventano ambiti urbani riscattati alla riconversione e dunque all'uso urbano. Per tale motivazione sono stati assimilati ad una zto B, anche in funzione della definizione del Rapporto di Copertura (12,5%) e delle Densità Edilizia esistente (1,5 mc/mq) nel rispetto degli indici indicati proprio dal DI 1444/1968, al fine di definire le parti del territorio in rapporto all'edificato

#### 4.10 Il sistema di manufatti ed aree dismesse e/o degradate in ambito urbano

### 10. la mancanza di definizione della tipologia degli "usi alternativi agli esistenti" per il sistema di manufatti ed aree dismesse e/o degradate in ambito urbano;

Il sistema dei manufatti ed aree dismesse e/o degradate in ambito urbano è normato dall'art.97. Dove si specifica che tali immobili, prevalentemente ricadono o nelle ATU (Ambiti di Trasformazione Urbana art. 93 e seg.ti) o nell'Ambito Recupero Toppolo-Balsami (art.84 e art.144).

Gli interventi su suddetti edifici, ricadenti in ambiti di riqualificazione urbana, sono dunque normati dagli articoli sopra elencati. Il riferimento agli usi alternativi all'esistente è solo nel caso di interventi di manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia nelle more della attuazione dei Piani Urbanistici Attuativi relativi alle ATU ed all'ambito di Recupero Toppolo-Balsami.

**Si propone di emendare il comma 93.7, indicando come usi alternativi all'esistente quelli previsti nell'Ambito Urbano di riferimento (ATU o Ambito di Recupero ToppoloBalsami), con esclusione delle funzioni residenziali.**

#### 4.11 La integrazione tra ZTO C e zone F. I comparti perequativi.

### 11. gli ambiti classificati come ZTO C che prevedono integrazioni di "zone F" nei lotti liberi esistenti;

Il PUC individua gli Ambiti di Attuazione Perequativa quali ADICO (Art.100) ed APERI (art.101) ed altri.

La Legge Regione Campania n°16 del 2004 e s.m.i. al Titolo II "Pianificazione territoriale e urbanistica" Capo V - Sistemi di attuazione della pianificazione urbanistica, introduce all' art. 32 la **Perequazione urbanistica**. Il riferimento normativo essenziale per l'applicazione delle regole perequative in Regione Campania è l'art. 12 del Regolamento di Attuazione della L.R.16/2004, n°5 del 4 agosto 2011 (BURC 53/2011), recante "**Perequazione urbanistica ed ambiti di trasformazione urbana**".

La logica perequativa che informa le scelte del PUC di Solofra è **coerente con gli "Indirizzi di perequazione territoriale" contenuti nel "Quinto Quadro Territoriale di Riferimento – Qtr : buone pratiche di pianificazione"** di cui al PTR Campania come approvato dalla L.R.13/2008.

Il PUC di Solofra individua **Ambiti Ottimali d'Intervento** per le trasformazioni urbanistiche di attuazione perequativa, suddivisi in **Unità Territoriali Organiche d'Intervento (UTOE)** o **comparti edificatori** di cui all'art. 33 della L.R.16/04 e s.m.i, che rappresentano lo strumento attuativo della perequazione urbanistica.

La perequazione urbanistica persegue, prioritariamente, gli obiettivi individuati dalla componente strutturale del PUC ed il controllo delle dinamiche legate alle rendite dei suoli connesse

alle previsioni di piano: relativamente agli ambiti di territorio oggetto di trasformazione urbanistica per funzioni residenziali integrate con mixtè di funzioni, trasformazioni urbanistiche destinate ad attività produttive, terziarie ed artigianali, oltre che ambiti territoriali oggetto di riqualificazione e rigenerazione urbana, recupero urbano, riqualificazione ambientale e paesaggistica in contesti urbani e realizzazione di attrezzature di interesse generale. Persegue lo scopo di distribuire equamente, tra i proprietari di immobili interessati dalla trasformazione oggetto della pianificazione urbanistica, diritti edificatori e obblighi nei confronti del comune o di altri enti pubblici aventi titolo

Il Puc individua gli Ambiti Ottimali di Intervento di attuazione perequativa che finalizzano la Programmazione Strategica della Città al fine di delineare un coerente disegno di pianificazione volto al riequilibrio delle funzioni urbane e alla valorizzazione delle potenzialità di ciascuna area, anche attraverso l'individuazione di obiettivi condivisi da attori pubblici e privati.

In particolare il PUC di Solofra individua i comparti di attuazione perequativa destinati a complessi insediativi a prevalente ma non esclusiva funzione residenziale nel Territorio Urbano Marginale, individuando gli Ambiti Urbani Disomogenei di Completamento (Adico) per insediamenti integrati (residenza , commercio, servizi, terziario, attività produttive artigianali non inquinanti) e gli Ambiti Periurbani di Ricucitura (Aperi) per insediamenti residenziali a bassa densità con tipologie mono-bi familiari e villetta a schiera. Nel Territorio Urbano Consolidato, il PUC, individua l' Ambito di Recupero Toppolo Balsami (AR) costituito da più comparti "discontinui", Aree di Trasformazione Strategica (ATS) e Aree di Trasformazione Urbana (ATU) **relativi a parti di città caratterizzate da opifici dismessi, in disuso o in condizione di degrado ambientale ed urbano o comunque più in generale che interessano prevalentemente manufatti e/o aree interessate da funzioni e destinazioni non compatibili con l'uso più propriamente urbano della città e che possono costituire detrattori ambientali e dell'immagine urbana.** Inoltre sono individuati Ambiti di trasformazione commerciale, ricreativa, direzionale con possibili integrazioni ricettive e artigianali non inquinanti(AAEP) ed Ambiti della Trasformazione per la realizzazione del Sistema delle Attrezzature di Interesse Generale (AIP) destinati alla realizzazione di attrezzature e dotazioni pubbliche ed infine Ambiti per il sistema di parchi urbani e territoriali anche di scala sovra comunale, denominati (SPU).

**Si rimanda all'elaborato QP 2.2 oss Prescrizioni operative. Schede d'ambito e schemi assetto preliminare ambiti di attuazione perequativa e QP2.1 oss Normativa di Attuazione Ambiti di Pianificazione operativa.**

**Quanto fin qui rappresentato vuole illustrare il significato metodologico ed operativo di un piano urbanistico che si fonda sui principi della perequazione urbanistica, attraverso l'attuazione di comparti perequativi.**

**Dunque nel rendere praticabile tali principi , anche nel rispetto di quanto indicato nel Piano Territoriale Regionale di cui alla L.R.13/2008, la Superficie Territoriale (ST) dell'ambito**

ottimale d'intervento viene distinta in Superficie Integrata (SI) riservata al Privato su cui realizza la Edificabilità Territoriale di iniziativa privata e la Superficie Compensativa pubblica (SC), che è la quota di superficie dell'ambito destinata ad essere acquisita a patrimonio comunale e su cui si realizza la Edificabilità Territoriale destinata al pubblico oltre che le dotazioni pubbliche e le attrezzature di interesse generale.

Le funzioni ospitate dalle due componenti della Superficie Territoriale, anche nel rispetto delle indicazioni di cui all'art. 34 del PTCP AV, favoriscono la massima compresenza possibile di destinazioni d'uso residenziali (soprattutto nella integrazione con forma di Housing Sociale ed edilizia agevolata e sovvenzionata destinata ad ERP, favorendo la inclusione sociale e la compresenza di ceti sociali differenti), commerciali, terziarie, artigianali compatibili, turistiche, ricreative oltre che attrezzature pubbliche e di uso pubblico.

La Superficie Integrata di iniziativa privata è la somma di :

- superfici di concentrazione dell'edificato di iniziativa privata;
- aree scoperte di pertinenze destinate a verde privato, cortili, percorsi pedonali di accesso, spazi di manovra, aree condominiali, parcheggi pertinenziali;
- superfici destinate agli standard zonali di cui all'art. 3 ed art. 5 c.2 del DI 1444/1968 ed alle opere di urbanizzazione ai sensi dell'art.16 del dpr 380/01 da cedere al Comune, per la diretta realizzazione di spazi ed attrezzature pubbliche, oltre alla viabilità carrabile e pedonale collegata, concorrendo alla quantità prevista nel dimensionamento di Piano ; tali superfici sono relative alle volumetrie ed alle superfici lorde di solaio di iniziativa privata. (STA\_BASE\_pr);

La Superficie Compensativa da cedere al patrimonio comunale è la somma di :

- a. superfici con concentrazione della edificabilità residenziale spettante al comune (SEP) ed in particolare per la realizzazione di programmi di edilizia popolare e di "alloggi sociali" in genere, nelle tipologie dell'ERP, dell'Housing sociale, di alloggi a canone calmierato, ed è comprensiva delle superfici pertinenziali scoperte;
- b. superfici destinate agli standard zonali di cui all'art. 3 ed art. 5 c.2 del DI 1444/1968, e viabilità carrabile collegata, concorrendo alla quantità prevista nel dimensionamento di Piano; tali superfici sono relative alle volumetrie ed alle superfici di iniziativa pubblica (STA\_BASE\_pub.);
- c. superfici destinate a copertura del fabbisogno pregresso di standard pubblici (STA\_PREG)
- d. superfici destinate ad attrezzature e/o infrastrutture di interesse pubblico e/o servizi pubblici extra standard di interesse generale, come zone F di cui all'art.2 del D.I. 1444/1968 (EXTRA\_STA).

**Quindi gli ambiti di attuazione perequativa per la loro stessa natura , legata alla tecnica urbanistica di riferimento, quella del comparto, presentano una integrazione di funzioni, che vedono quindi la compresenza di possibili diverse classificazioni omogenee ai sensi del DI 1444/1968.**

#### 4.12 Gli ambiti produttivi a destinazione prevalentemente artigianali/industriali

12. la zona destinata ad ambiti produttivi a destinazione prevalentemente artigianali/industriali, come gli ambiti per attività economico-produttive oltre che al P.I.P. ( ZTO D) non sono destinate ad attività "inquinanti", ma prevedono anche la presenza oltre che edilizia residenziale connessa alle attività produttive anche di strutture ricettive;

Lo schema strutturale del piano, nell'individuare le strategie e gli scenari relativi alla trasformabilità insediativa, riconosce nel contesto urbano il "Sistema delle attività produttive ed economiche".

Gli ambiti afferenti a tale Sistema, pur nella diversità dei caratteri, dei parametri e degli indici urbanistici e delle destinazioni ammesse (sempre di tipo economico-produttivo, e non necessariamente solo di tipo industriale) , sono stati classificati , ai sensi del DI 1444/1968, come zone D. Nel rispetto della definizione maggiormente compatibile con funzioni di tipo produttivo, destinate allo sviluppo economico della città.

Si ritiene di emendare gli articoli relativi con la specificazione che le attività non ammesse di tipo inquinante sono quelle **attività ritenute insalubri di I classe di cui al DM 5.9.1994 e all'art. 216 del R.D. 1265/1934.**

**Si ritiene inoltre di eliminare la destinazione d'uso residenziale (frutto evidentemente di un refuso).**

Il riferimento alle strutture di tipo ricettivo è riferibile evidentemente agli Ambiti per Attività Economico Produttive (art. 113 e 113 bis), di tipo perequativo, che prevede la possibilità dell'insediamento di diverse tipologie di attività di tipo economico-produttivo, con la esclusione delle attività di tipo industriale e residenziale.

#### 4.13 Gli ambiti di integrazione per servizi

13. gli Ambiti di integrazione dei servizi vengono destinati a "parchi rurali" ed "agricoltura sociale" configurando quasi una ZTO rurale piuttosto che zona F dedicata alle attrezzature /servizi;

Gli Ambiti di integrazione per Servizi di cui all'art. 117 delle NTA sono dei comparti di attuazione perequativa. Comprendono le parti del territorio di tutela e salvaguardia con la possibilità di destinazioni d'uso per servizi alla persona ed all'ambiente, attività per lo sport ed il benessere psico-fisico, parchi rurali di salvaguardia e riduzione del consumo del suolo, agricoltura sociale.

La compensazione perequativa viene disciplinata da apposita convenzione (come suggerito anche dalla NTA del PTCP , vedi art. 33) con il comune per l'uso pubblico a condizioni calmierate e/o gratuite per periodi temporali convenzionati di particolari funzioni previste nell'ambito come servizi, attività sportive, attività per il benessere, attività come fattorie sociali, orti urbani ecc. Il riferimento

all'agricoltura sociale e a parchi urbani è relativo alla possibilità di insediare un sistema di orti urbani, così come illustrato nei paragrafi precedenti. Questo è il motivo per cui l'ambito è stato assimilato ad una Zona F.

#### 4.14 Le aree per il rifornimento dei carburanti

14. le aree per il rifornimento dei carburanti prevedono la possibilità di attrezzare appositi spazi per lo scarico dei "liquami" di roulotte e campers senza definire quale sia il recapito finale di tali reflui;

**Si ritiene di emendare l'art. 116 Punti Vendita Carburanti, ed in particolare il comma 116.13, con l'aggiunta della indicazione del collettore fognario per lo scarico delle "Acque reflue di tipo domestico" prodotte da roulotte e campers.**

#### 4.15 L'alloggio per il custode o per il proprietario in zone produttive

15. la previsione di alloggi per il custode o per il proprietario delle attività in zone produttive che non tiene conto dell'abrogazione della norma che lo permetteva (L.R. 26/75);

La L.R. 26/1975, abrogata dall'art. 49 della L.R.16/2004, recante "Norme da osservare nei comuni sforniti di strumenti urbanistici", in particolare all'art. 2 in cui venivano definiti gli edifici produttivi, al punto f.) nell'escludere le funzioni residenziali, ammetteva l'alloggio di custodia o di servizio, "sempre che le stesse non abbiano carattere di complementarietà ad insediamenti abitati".

**La norma era applicabile esclusivamente ai comuni non dotati di piani regolatori generali o programma di fabbricazione.** Con il riordino imposto dalla legge urbanistica fondamentale della Regione Campania, la L.R.16/2004 "Norme sul Governo del Territorio", sono state abrogate una serie di norme, tra le altre già non applicabili perché superate o corrette ad esempio dalla L.R. 17/1982 che stabiliva "Norme Transitorie per le attività urbanistico edilizie nei Comuni della Regione", nelle more della completa attuazione della Legge Urbanistica Regionale 14/1982.

Dunque, la legge citata (L.R.26/1975), aveva i caratteri di una norma di salvaguardia e di regolazione dell'attività edilizia, anche quella produttiva, in mancanza di una specifica pianificazione comunale. Pare piuttosto evidente che l'abrogazione di una norma di tale fattispecie, non abbia comportato per esempio, l'abrogazione di tutti gli altri caratteri e funzioni definiti per gli edifici produttivi [L.R.26/1975 - art. 2 lett. da a) ad f)], che naturalmente vengono, oggi, normati nel rispetto delle indicazioni della L.R.14/82 per la parte non abrogata. Dunque si ritiene che l'alloggio di custodia o di servizio, possa essere considerato ancora elemento costitutivo di un complesso produttivo, se ritenuto necessario dall'investitore o operatore economico avente titolo alla realizzazione di uno stabilimento produttivo.

Ciò nonostante, **si ritiene di poter emendare le parti della norma dove vengono consentiti gli alloggi per il custode o per il proprietario, con la specificazione che “la previsione degli alloggi per il custode o per l'imprenditore dovrà essere integrata con gli stessi edifici destinati alle attività produttive e la relativa edificazione non potrà comunque precedere la costruzione del manufatto”**

#### *4.16 Gli orti urbani , la zona F e gli allevamenti di animali*

16. nella Zona F si identificano “orti urbani” per una economia sostenibile oltre che “allevamenti di animali”;

Si rimanda a quanto già ampiamente illustrato sul significato degli orti urbani e le relative modalità attuative, riportato nel paragrafo 4.2.c.. **Non prima di aver precisato, che in nessun punto delle NTA, riguardante gli orti urbani è consentito l'allevamento di animali, bensì è sempre scritto esplicitamente “E’ vietato l'allevamento di animali”.** (vedi ad esempio comma 72.12)

#### *4.17 Gli ambiti di valorizzazione turistico-residenziale*

17. la destinazione di una zona G ambiti di valorizzazione turistico -residenziale non identifica chiaramente le specifiche destinazioni (residenziale? turistica?). A tal proposito si precisa che le due destinazioni non sono del tutto compatibili (es. alberghi con servizi annessi ) se non altro dal punto di vista acustico.

Gli ambiti di Valorizzazione Turistico-Residenziale di cui all'art.118, così come pure riportato nell'articolo della norma, creano le condizioni di una fruibilità residenziale turistica di tipo alternativo, consentono l'uso di luoghi ricettivi di tipo residenziale e quindi adatti anche a nuclei familiari con bambini; il tutto funzionale alla fruizione delle notevoli qualità paesaggistico ambientali del territorio solofrano, oltre che dei suoi beni architettonici culturali di grande rilievo regionale.

Complessivamente presentano una estensione molto modesta e sono localizzati in parti del territorio, immediatamente contigue al “limite dei contesti urbani per la trasformabilità insediativa” a costituire un filtro tra il tessuto urbano di Solofra, e le aree ad alta valenza naturalistica da un lato, e le aree destinate alla connessione eco sistemica di valenza paesaggistica e culturale dall'altra.

**Come riportato nella scheda d'ambito con associate le destinazione ammesse , non sono consentiti alberghi e relativi servizi annessi, così come elencate all'art. 20 let.TR, punto 8.1.**

## 5. Ulteriori chiarimenti ad altre incongruenze di classificazione del territorio

Parimenti nelle "schede relative ai singoli ambiti con associate le destinazioni d'uso ammesse" si rilevano incongruenze ed imprecisioni come la presenza, in zona residenziale, di imprecisate destinazioni turistico-ricettive; nelle zone assimilate alle ZTO B di edilizia economico-sociale; in aree diverse da quelle agricole di attività agrituristiche e le country house mentre nelle zone agricole affittacamere, B&B, case per vacanza ecc; in zone residenziali di botteghe artigiane non definite in tipologia;

Si rimanda a quanto già illustrato in premessa e nei paragrafi precedenti in relazione ad osservazioni simili.

### 5.a Attività produttive classificate insalubri

- laddove si citano l'artigianato di servizio, le attività produttive in generale con esclusione di lavorazioni "non nocive ed inquinanti" andrebbe meglio specificato che sono escluse le attività produttive classificate insalubri dall'art. 216 TULLSS;

**Negli articoli di norma dove vengono escluse le lavorazioni "non nocive e inquinanti" si specificherà il riferimento alle attività produttive classificate insalubri ai sensi dell'art. 216 del TULLS.**

### 5.b. localizzazione scuole non pubbliche e poliambulatori

- non è chiaro il motivo di localizzazione delle scuole non pubbliche e dei poliambulatori in zona direzionale terziaria piuttosto che in ZTO F nè la allocazione dei maneggi in zona F piuttosto che ZTO E.

L'articolo 20 delle Nta è dedicato alla elencazione delle attività suddivise per macrocategorie di destinazioni d'uso come individuate nel Testo Unico dell'Edilizia DPR 380/2001 e s.m.i. (art. 23 ter)- A tali macrocategorie sono state associate delle categorie di destinazioni d'uso, con ulteriore specificazione di sottocategorie, che comunque devono considerarsi non esaustive, rispetto al complesso di attività che possono essere definite in norme specifiche, nei richiami dei codici ATECO ISTAT delle attività, in atti e regolamenti comunali, ecc.

Fermo restando il principio guida del PUC , di garantire la massima integrazione funzionale negli ambiti urbani, deve intendersi ad esempio che le "scuole non pubbliche", sono ad esempio istituti privati parificati, asili privati, ludoteche, ed i poliambulatori ricomprendono ad esempio laboratori di analisi, sedi di associazioni di medici private per visite specialistiche ed esami strumentali.

I maneggi sono ammessi negli ambiti in cui sono consentite attività per lo sport ed attività per il benessere psico-fisico , come ad esempio gli Ambiti di Integrazione per Servizi. Sempre nel rispetto di tutti i requisiti igienico-sanitari previsti per legge.

### 5.c. Destinazioni d'uso ammesse nelle ZTO B e ZTO C

- nelle schede riferite alle ZTO B1- ZTO B2- ZTO C2 sono riportate destinazioni d'uso incompatibili con la definizione della ZTO B, C, quali attività artigianali ed addirittura industriali;

Si rimanda a quanto già illustrato in premessa e nei paragrafi precedenti in relazione ad osservazioni simili.

Si rimanda comunque all'analisi delle Schede delle destinazioni d'uso associate ai singoli ambiti territoriali allegata alla NTA.

In merito alla notazione sulle attività artigianali e industriali, come all'art.88 comma 88.24, si rimanda a quanto illustrato al paragrafo 4.3. di questa relazione.

### 5.d. Ambiti urbani di riqualificazione e recupero e manufatti dismessi.

- negli ambiti urbani in zona di recupero e riqualificazione ove si trovano allocati manufatti dismessi di tipo produttivo sono previste destinazioni residenziali;

Il sistema dei manufatti ed aree dismesse e/o degradate in ambito urbano è normato dall'art.97. Dove si specifica che tali immobili, prevalentemente ricadono o nelle ATU (Ambiti di Trasformazione Urbana art. 93 e seg.ti) o nell'Ambito Recupero Toppolo-Balsami (art.84 e art.144).

Gli interventi su suddetti edifici, ricadenti in ambiti di riqualificazione urbana, sono dunque normati dagli articoli sopra elencati. In questi ambiti come si evince anche dalle schede dei singoli ambiti con associate le destinazioni d'uso non sono previste destinazioni d'uso di tipo industriale o comunque attività considerate insalubri ai sensi del art. 216 del TULSS.

### 5.e. Destinazioni d'uso

- in zona TR non è stata definita la tipologia ricettiva "villaggio albergo" ed inoltre si ribadisce che i rifugi di montagna vanno allocati in zona di montagna, i B&B nelle zone residenziali e l'albergo diffuso solo nei centri storici;

La sigla TR non indica una particolare zona urbanistica o ambito urbano, essa si riferisce alla categoria generale di destinazione d'uso, con le relative sottocategorie. Sulla questione delle destinazioni d'uso associate agli ambiti, si rimanda a quanto scritto in Premessa e a quanto riportato al Paragrafo 2 di questa relazione.

### 5.f. Gli ATS

- nelle zone assimilabili alle ZTO B trovano allocazione attrezzature sportive più idoneamente da allocare in zona F destinate ad attrezzature di interesse pubblico;

Il riferimento sembra essere relativo agli Ambiti di Trasformazione Strategica (ATS) di cui all'art. 94 e 94 bis. Si rimanda a quanto illustrato ai paragrafi 1, 2 e 4.9.

5.g. *L'ambito di Riuso e Rigenerazione Urbana – ferrovie dello stato*

- negli ambiti di riuso rigenerazione urbana- ferrovie dello stato- (ZTO B RIU) sono identificate destinazioni molto diverse tra loro, includendo anche ad esempio quella “abitativo-ricettivo” ed “infermieri” di non ben chiara definizione. Un’area destinata ad attrezzature viene zonizzata come assimilabile alle ZTO B, ma di fatto continua a presentarsi con la commistione di destinazioni per certi versi incompatibili tra di loro e comunque non rispondente a zone residenziali;

L’ambito di riuso/rigenerazione urbana –Ferrovie dello Stato di cui all’art. 95, individua l’area di pertinenza della stazione ferroviaria come ambito di riuso/rigenerazione urbana, caratterizzandola come area T.O.D. Le aree T.O.D. da “Transit Oriented Development” (Calthorpe, 1993), fanno riferimento ad una pratica di riqualificazione delle aree circostanti le stazioni esistenti e di progetto.

La rigenerazione dell’area unita ad una riconversione funzionale è strettamente connessa al potenziamento della Linea Ferroviaria Avellino - Mercato San Severino e le nuove strategie regionali di collegamento su ferro che potranno favorire collegamenti veloci con Napoli e la stessa città di Salerno.

L’attuazione di un’area T.O.D. mira alla realizzazione di interventi di riqualificazione urbana con due fondamentali requisiti:

- l’inserimento di nuove funzioni urbane ad elevata attrattività di persone (centri culturali, musei, centri-servizi, incubatore d’imprese per start-up ecc.);
- sistemi di trasporto fortemente integrati ed intermodali, dove la mobilità pedonale e ciclabile sia fortemente incentivata grazie alla compattezza dell’insediamento ed alla forte presenza di infrastrutture di interscambio modale.

La scheda relativa all’ambito con associate alle destinazioni d’uso, riporta un’ampia possibilità di funzioni insediabili, essendo la stessa area strategica e suscettibile di usi la cui priorità potrebbe essere stabilita , per esempio, da programmi nazionali di finanziamento per la rigenerazione urbana, da scelte concordate tra Ferrovie dello Stato ed istituzioni locali.

**Si ritiene comunque di emendare l’articolo della norma. Classificando l’ambito come zona omogenea speciale, ZTO G RIU.**

5.b. *Ambiti collinari insediati e destinazioni d’uso*

- negli ambiti collinari insediati classificati in ZTO B3 si rilevano commistione di residenze, strutture ricettive, attività commerciali ed artigianali queste ultime non sono definite;

Si rimanda a quanto già illustrato in premessa e nei paragrafi precedenti in relazione ad osservazioni similari. Si rimanda comunque all’analisi delle Schede delle destinazioni d’uso associate ai singoli ambiti territoriali allegate alla NTA . Sulla questione delle destinazioni d’uso associate agli ambiti, si rimanda a quanto scritto in Premessa e a quanto riportato al Paragrafo 2 di questa relazione.

### 5.i. Aree ASI ed aree PIP previste in progetto.

- per le aree ASI si fa riferimento al piano regolatore vigente solamente richiamato nella documentazione si prevede un'area PIP ma in entrambe sono state escluse le industrie insalubri pur essendo tali ambiti /zone definiti per le industrie insalubri;

Le aree ASI di cui all'art. 110, sono normate dal PRT ASI vigente, che essendo un piano sovra comunale, di primo livello, determina gli usi e le funzioni delle aree programmate con suddetta pianificazione. I PUC, non possono normare ex novo o modificare quanto prescritto nei piani sovraordinati. Dunque in area ASI non è possibile vietare la localizzazione di industrie insalubri di I e II classe, anche perché lo prevede la norma del PRT. Tra l'altro l'area ASI è il luogo deputato ad accogliere le eventuali residue delocalizzazioni di attività insalubri ancora presenti nel centro urbano, e che comunque ricadono negli ATU (Ambiti di Trasformazione Urbana).

L'area PIP prevista nel PUC, in particolare normata dall'art.114, è relativa alla possibile esigenza di delocalizzazione di attività giudicate incompatibili con gli ambiti urbani destinati ad ATU (Ambiti di Trasformazione Urbana). E' una precisa indicazione programmatica, quella di non prevedere ulteriori aree, nel territorio solofrano oltre l'area ASI, dove impiantare industrie insalubri di I classe.

Si ritiene di emendare gli articoli relativi con la specificazione che le attività non ammesse di tipo inquinante sono quelle **attività ritenute insalubri di I classe di cui al DM 5.9.1994 e all'art. 216 del R.D. 1265/1934.**

### 5.l. Ambiti assimilati alle ZTO F1

- negli ambiti assimilati alle ZTO F1 si includono interventi per la realizzazione di agricoltura sociale pur essendo tipologia meglio allocata in ZTO E. e non si comprende la tipologia dei "servizi all'ambiente";

Si riferisce agli Ambiti di Integrazione per Servizi di cui all'art.117 delle NTA.

Si rimanda a quanto già illustrato in premessa e nei paragrafi precedenti in relazione ad osservazioni similari, in particolare il paragrafo 4.13.

**Si ritiene di emendare l'articolo, specificando quali possono essere i servizi all'ambiente e cioè:**

- attività ricreative, culturali, formative; attività naturalistiche;
- attività formative, didattiche, pedagogiche;
- attività salutistiche (erboristiche, ginnastica, percorso vita, bagni di fieno, etc.);
- attività sportive (agriturismo ippico, agriturismo pescatorio, agriturismo venatorio, noleggio biciclette, tiro con l'arco, etc.)
- attività legate al benessere psico-fisico delle persone (beatyfarm, centri yoga, ecc.).
- attività legate a scuole per l'infanzia con attività all'aperto.
- ecomusei.
- strutture per gli sport naturalistici (parco avventura, percorsi fitness, trekking, Agility Forest, Mountain Bike ed Orienteering)

- strutture per attività ricreative e museali (ecomusei , casa farfalle, insettari, museo del paesaggio, ecc.)
- strutture per attività didattiche (aule laboratori, aule per incontri)
- strutture per attività di associazioni ambientali, per gli scout;
- piccole strutture per il bird-watching, gazebi per le aree di sosta, capanni per la realizzazione di info-point ed altre attività culturalmente ed ambientalmente compatibili;

#### 5.m. Strutture ricettive e zone E2

- nelle ZTO E2 le uniche strutture ricettive possibili sono rappresentate country house ed agriturismo;

Si rimanda a quanto già illustrato in premessa e nei paragrafi precedenti in relazione ad osservazioni simili, in particolare il paragrafo 2.

#### 5.n. Ambito di valorizzazione turistico-residenziale

- l' area turistico residenziale prevede la previsione di case per il custode;

Si ritiene di emendare la norma con la eliminazione, lì dove fosse indicata, della casa per custode nell'area turistico-residenziale.

#### 5.o. Aree agricole periurbane e residenze

- le aree E 1 agricole periurbane sono destinate genericamente a "residenze".

Si rimanda a quanto già illustrato in premessa e nei paragrafi precedenti in relazione ad osservazioni simili, in particolare il paragrafo 2.

## 6. Impianto di depurazione

Nulla di chiaro è stato riportato sugli impianti di depurazione né sulla modalità di delocalizzazione delle industrie insalubri, prevedendo, tra l'altro una zona P.I.P. destinata alle attività produttive non "inquinanti".

L'impianto di depurazione esistente a Solofra è normato all'art.108 "Attrezzature Eco\_Ambientali" , comma 108.11. Si ritiene di emendare il suddetto comma aggiungendo breve descrizione delle caratteristiche del depuratore. Sull'area P.I.P. e sulle industrie insalubri si rimanda a quanto illustrato nei paragrafi precedenti.

## 7. Normativa generale richiamata negli articoli

Anche la normativa richiamata in vari tratti della documentazione appare imprecisa o desueta come la L.104/92 per l'abbattimento delle barriere architettoniche, il D.P.R.327/80 per i requisiti dei locali per la produzione e la vendita di sostanza alimentari e bevande o ancora non viene citato il D.M. 06/09/94 in materia di amianto e la D.G.R.C. n. 7301/01 per la realizzazione delle strutture sanitarie.

**Si ritiene di emendare, lì dove presenti negli articoli della norma, riportando correttamente i riferimenti legislativi e comunque rimandando all' "Appendice B " delle NTA che riporta " Ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia".**

## 8. Gli Schemi di Assetto perimetrale per gli Ambiti Ottimali di Intervento

Analoghe le imprecisioni e la poca chiarezza del piano operativo che si attua per “ambiti ottimali di intervento” facendo anche ricorso a tavole grafiche talvolta molto indaginose.

Il comparto urbanistico di attuazione perequativa è sempre sottoposto ad una **procedura di attuazione unitaria**, da rendere operativa preferibilmente mediante **progetto urbanistico unitario (PUU)** che deve essere coerente con le prescrizioni quantitative della **scheda d’ambito** e localizzative contenute nel **SAP Schema Assetto Preliminare**.

L'accettazione da parte dei proprietari delle previsioni e delle articolazioni metaprogettuali contenuto nello Schema d'Assetto Preliminare (SAP) permette l'attuazione urbanistica attraverso il Progetto Urbanistico Unitario avente valore di permesso di Costruire Convenzionato ai sensi dell'art. 28bis DPR380/20011. Tale istituto di attuazione è applicabile agli ADICO ed agli APERI.

In caso di modifiche proposte dai proprietari rispetto alle indicazioni dallo S.A.P., è sempre obbligatorio la redazione di un Piano Urbanistico Attuativo (PUA), fermo restando la conformità alle grandezze, parametri ed indici fissati nella Scheda d'Ambito.

Le tavole grafiche a cui si fa riferimento, evidentemente si riferiscono agli Schemi di Assetto preliminare (S,A,P) con la relativa Tabella riepilogativa.

Lo Schema di Assetto Preliminare (SAP) relativo ad ogni ambito ed alle relative UTOE (comparti), **determina le indicazioni preferenziali per la localizzazione delle funzioni pubbliche** (viabilità di piano, infrastrutture, servizi ed attrezzature extrastandard, aree per standard zonali di base e per copertura fabbisogno pregresso) **e delle aree di concentrazione dell’edificato di iniziativa privata ed iniziativa pubblica** o di iniziativa privata ma destinata a usi sociali, pubblici, housing, affitti a canone calmierato, da sviluppare nell’ambito del piano volumetrico del Progetto Unitario di Comparto. Non costituiscono perimetrazione planimetrica cogente delle suddette superfici e funzioni.

L’indicazione dei percorsi e delle connessioni carrabili e pedonali, è invariante strutturale del comparto, coerentemente con l’orografia, la morfologia, la geologia e l’impostazione progettuale del piano volumetrico.

## 9. Piano di Zonizzazione Acustica

Infine si rappresenta che il piano di zonizzazione acustica si riferisce all’ottobre 2010 e come riportato dal tecnico progettista si tratta di una classificazione stilata mentre il PUC era in itinere pertanto non rappresentativa del Piano Urbanistico Comunale redatto.

Si allega in appendice a questa relazione “ **Piano di Zonizzazione Acustica della Città di Solofra** “ – **Relazione Tecnica descrittiva – INTEGRAZIONE** “ a firma dell’ing. Vincenzo Limone e trasmessa al Comune di Solofra in data 27 luglio 2018/prot. 11248.

## 10. VAS

Per quanto attiene alla VAS la Scrivente U.O.C. rappresenta che non è stato acquisito alcun riscontro ad una richiesta di integrazione e chiarimento pure riportata nel verbale delle consultazioni.

In riferimento alla elaborazione della VAS, attraverso la preliminare consultazione degli SCA si riporta quanto indicato dall'Asl, a suo tempo e poi un riscontro rispetto a quanto poi elaborato nel PUC. Riscontro che verrà poi introdotto nella stesura emendate del Rapporto Ambientale della VAS.

**ASL AV**  
AZIENDA SANITARIA LOCALE  
AVELLINO

**U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica**  
Tel. 0825.292612 - Fax 0825.292612

Prot. **15319/13**

Avellino lì **11/05/2013**

Al Sig. Sindaco del Comune di Solofra (Av)

Oggetto: Preliminare di PUC- Valutazione Ambientale strategica- Consultazione degli SCA - Soggetti competenti in materia ambientale.

In riferimento a Vs. istanza, vista e valutata la documentazione pubblicata sul sito indicato con Vs. nota n. Ns. prot. 12986 del 20/06/2013, si osserva che appare poco dettagliata la valutazione ambientale relativa agli aspetti acustici di cui non sono stati menzionati riferimenti normativi né linee guida pur essendo stato individuando un indicatore, così come poco in dettaglio sembra essere stato valutato l'impatto ambientale causato dal permanere della commistione di aree industriali con aree residenziali nonché la riqualificazione delle aree industriali dismesse.

Cordialità.

U.O. Igiene e Sanità Pubblica  
Dott. **D. Camerlingo**

Il Direttore U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica  
Dott. **G. Morrone**

## INTRODUZIONE

Il Piano di Solofra attraverso l'applicazione di concetti quali "Perequazione", "Partecipazione", "Ecosistemicità delle scelte e delle strategie", si pone come piano innovativo. La differenziazione tra Livello Strutturale e Livello Operativo è alla base delle analisi e scelte progettuali. Nel tempo di redazione del Piano, si sono susseguite diverse azioni di coinvolgimento degli attori del territorio, con incontri operativi di partecipazione. Ciò ha comportato che le scelte contenute nel Piano fossero conosciute, dibattute e desiderate da quanti sul territorio erano e sono i portatori di interesse attivi e di riferimento ai vari gruppi sociali, economici e politici. Solofra da città del sole e luogo di abbondanza di acqua, tanto da favorire la nascita della cultura della concia, nel tempo, con la

soffocante antropizzazione di tipo prevalentemente industriale, è diventata città dalla forte pressione all'equilibrio degli ecosistemi che vi insistono. E' facilmente visibile, anche ai non addetti ai lavori, guardando la cartografia della zonizzazione che l'area industriale è molto più grande di quella residenziale. Ed è ancora più facile constatare, nell'area residenziale, quanta industria dismessa è ancora presente. Quest'ultima considerazione apparentemente negativa, è in effetti la chiave interpretativa e progettuale dell'intero Piano. Solofra ha un capitale da utilizzare in termini di uso di suolo già antropizzato. E' possibile realizzare, ciò che serve per riqualificare, per la dotazione degli standard, per la diversificazione delle funzioni, per la cinematica, per i desiderata sociali, senza compromettere nuovo suolo ma usando quello che è già stato oggetto di volumetrie, adesso abbandonate o da riconvertire.

La crisi economica del settore conciario ha reso quasi l'intera area ASI un relitto industriale. È evidente che una realtà come quella di Solofra fa fatica a demarcare univocamente il confine tra la residenza e l'industria. In molti casi la continuità è contiguità e palese. Non si poteva quindi non realizzare un'opportunità dalla contraddizione. Si è previsto infatti di restituire all'urbano parti di area ASI per dotare la città di funzioni terziarie oggi inesistenti. Questa scelta consente anche di ridisegnare la città in termini architettonici e in qualità di standard urbanistici. Il territorio di Solofra per il monotematismo industriale della concia, nel tempo, ha visto la realizzazione di solo due tipologie edilizie: l'industria e la residenza. La richiesta che oggi è pressante e non riscontrabile è la possibilità di insediare destinazioni d'uso terziarie, manca questa dotazione. Si capisce immediatamente che la crisi del territorio, oltre ad essere legata al settore conciario, è legata alla impossibilità di riconversione per mancanza di dotazioni spazio volumetriche. È anche paradossale evincere che un nucleo industriale così importante, non avesse sviluppato di pari passo il settore terziario ad esso afferente. Quindi riscattare all'urbano parti di area ASI per colmare questo gap.

Il Piano, apre una nuova stagione di opportunità, innesca nuovi trend di sviluppo. Non più solo industria ma tutto ciò che offre il dinamismo di trasformazioni urbane. Incentivi ed opportunità per chi investe opportunità e qualità per chi trasforma. Un nuovo volano economico per diversi settori produttivi.

Il Piano di Solofra fa ricorso nella maggior parte dei casi al metodo perequativo per poter realizzare ciò che esso prevede. Con questo istituto si tende di superare il sistema classico dello zoning inteso come distribuzione ordinata sul territorio delle diverse funzioni urbane che, però genera discriminazioni tra proprietari per la natura vincolistica degli spazi da destinare alle opere collettive. L'istituto espropriativo diventa sempre più impercorribile perché oneroso e conflittuale oltre ad essere scisso dalle opere private.

*La Perequazione è un principio la cui applicazione tende ad ottenere due effetti concomitanti speculari: "la giustizia distributiva nei confronti dei proprietari dei suoli chiamati ad usi urbani, e la formazione, senza espropri, di un patrimonio pubblico di aree al servizio della collettività" (S. Pompei, Il piano regolatore perequativo, Milano, 1998).*

La Perequazione agisce nei comparti perequativi. I comparti a loro volta sono costituiti da quelli continui e quelli discontinui. Inoltre è possibile creare dei sotto comparti ove intervengono precise condizioni. Nel Piano sono individuate le aree che trasferiscono i diritti edificatori e aree che ricevono i diritti edificatori. Il Piano, al fine di una spedita e chiara applicazione della perequazione, oltre che dare sia ai proprietari che ai tecnici, una semplificazione operativa, contiene schede esecutive che suppliscono ai Piani Particolareggiati che andrebbero redatti ogni qualvolta occorra realizzare una trasformazione urbana. Quindi attenendosi alla scheda per ogni singolo comparto edificatorio e stipulando una convenzione con il Comune diventa estremamente semplice e veloce la possibilità di esercitare il diritto edificatorio. Cosa diversa è se alle schede predisposte si voglia apportare modifica o si voglia ridisegnare la stessa con dei sotto comparti. In questo caso va redatto un PUA e inoltrato alla Provincia che dovrà valutare la coerenza con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.

## **OSSERVAZIONI IN MERITO ALL'IMPATTO AMBIENTALE CAUSATO DAL PERMANERE DELLA COMMISTIONE DI AREE INDUSTRIALI CON AREE RESIDENZIALI**

Le aree già delimitate in zona ASI, per le quali si prevede una trasformazione urbanistica che comporti un sistema complesso di interventi destinati ad innovare in modo sostanziale l'assetto fisico e funzionale della città sono state individuate come Ambiti di Trasformazione Strategica (ATS). Nel mese di gennaio 2014 è stata acquisita la volontà da parte dell'ASI di accettare e rendere praticabili le proposte strutturali e programmatiche, contenute nella proposta del Piano Preliminare di Solofra per la parte relativa alle ATS. In particolare è stata individuata una macroarea suddivisibile, in fase operativa ed attuativa, in sottoambiti. Tale macroarea ha preso il nome di ATS1 ex MAP con funzioni prevalenti: servizi, innovazione, commercio, housing sociale, polo logistico di interscambio (parcheggi, stazionamento autobus, scalo ferroviario); mentre un altro ambito è stato individuato e denominato ATS2 ex IULIANI con - funzioni prevalenti: servizi, attrezzature sportive, parco a verde attrezzato. Le indicazioni del P.U.C. per gli ambiti ricadenti in Area ASI hanno effetto subordinatamente a modifiche normative del vigente Piano Regolatore ASI a seguito di variante o eventuale nuova elaborazione o eventuali Accordi di Programma nel rispetto delle procedure regolamentari e legislative vigenti. Con Delibera Consiglio Generale ASI n° 2013/3/8 del 20.12.2013, "Piano regolatore Territoriale provvedimenti", si è disposto lo stralcio della perimetrazione delle aree oggetto di Delibera G.C. Solofra n° 70 del 24.4.2013 e di Delibera C.C. di Solofra n°22 del 29.4.2013 coincidenti - anche se non in via esclusiva - con gli Ambiti di Trasformazione Strategica individuati dal PUC. La perimetrazione dell'ASI vigente, interessa anche alcuni ambiti che nel pre-vigente PRG godevano di specifica disciplina urbanistica. Il PUC classifica i suddetti ambiti, ma fino ad eventuale nuova ripermimetrazione dell'area

ASI, sono fatte salve le prescrizioni del PRG previgente se non in contrasto con le norme del PRT ASI. L'attuazione di tale aree discende da una complessiva ed integrata co-pianificazione e co-definizione delle operatività con il consorzio ASI. La disciplina urbanistica dei programmi attuativi di intervento promuoveranno l'integrazione morfo-funzionale e significativi margini di flessibilità nella disciplina degli usi. Il PUC fa propri i riferimenti metodologici e le indicazioni operative elaborate nelle ricerche tecnico-scientifico-economiche dell'AUDIS (Associazione Aree Urbane Dismesse) e contenute nella "Carta AUDIS della Rigenerazione Urbana". Il suddetto documento, propone i principi di riferimento per i programmi di trasformazione delle aree urbane dismesse o dismettibili che, avendo perduta l'originaria funzione, costituiscono oggi i luoghi di maggiore potenzialità per la città, dal punto di vista della riqualificazione economica, sociale, urbanistica ed ambientale.

Gli obiettivi prioritari da perseguire con le singole azioni progettuali, sia di iniziativa pubblica che privata, nel rispetto di quanto normato nel PUC si riferiscono ad alcune qualità essenziali da perseguire nel rinnovamento della struttura urbana di Solofra e sono:

- Qualità urbanistica: il progetto delle ATS deve costituire un "pezzo di città" equilibrato ed un elemento della rigenerazione e sviluppo del contesto, contribuendo all'obiettivo generale che Solofra si è dato nella sua strategia di collocazione/rango regionale;
- il miglioramento della forma e dell'efficienza della città attraverso un ampio equilibrio tra residenze, servizi e lavoro per realizzare aree urbane vissute lungo tutto l'arco della giornata;
- il miglioramento delle connessioni territoriali dell'area, del quartiere e della città;
- il perseguimento della realizzazione fisica del corridoio ecologico a scala comunale;
- la costruzione del progetto in accordo tra il "Pubblico" inteso come Ente Pubblico a cui è affidata la regia del processo, il "Privato economico" inteso come tutti gli attori che intervengono nel processo di rigenerazione con legittime finalità di profitto (proprietari degli immobili, imprese, investitori, sviluppatori, ecc.) e il "Privato Collettivo" rappresentato da tutti gli attori che intervengono nei processi di rigenerazione con legittime finalità sociali (cittadini residenti e non, associazioni, scolaresche, ecc.).
- Qualità architettonica: il progetto delle ATS deve produrre attrattività per i fruitori (residenti, fruitori della città ed imprese);

- il perseguimento di tipologie urbane ed architettoniche capaci di interpretare le mutazioni della società contemporanea rispetto a nuovi stili dell'abitare, del vivere e del lavorare;
- il perseguimento di elevate prestazioni edilizie, di sicurezza, di efficienza energetica;
- la costruzione di una nuova immagine urbana generatrice di identità collettiva.
- Qualità dello Spazio Pubblico :favorire la convivenza civile, l'aggregazione sociale, la sicurezza e la partecipazione;
- la riqualificazione e la riorganizzazione degli spazi pubblici e della viabilità, con eventuali integrazioni pedonali e/o ciclabili, al fine di garantire maggiore connessione tra i suddetti spazi, anche attraverso la stipula di servitù pubbliche di passaggio al fine anche di potenziare o restituire identità agli spazi pubblici;
- la salvaguardia e l'incremento delle presenze di verde negli spazi sia pubblici che privati.
- Qualità sociale: elevare la qualità della vita favorendo la coesione e l'articolazione della composizione sociale, offrendo adeguati servizi alla persona ed alla famiglia;
- il miglioramento della dotazione di servizi anche per garantire un ambiente attraente, sicuro e flessibile;
- il raggiungimento di una presenza equilibrata di attività e destinazioni d'uso diverse tra loro compatibili e complementari;
- il miglioramento della interazione dell'ambito con il contesto urbano di riferimento;
- l'offerta di servizi misurati alle reali esigenze della nuova parte di città che si sta progettando;
- la previsione di meccanismi di informazione e partecipazione dei cittadini alle scelte progettuali;
- la previsione di attivare concorsi di progettazione architettonica fin dalle fasi dello studio di fattibilità.
- Qualità economica: sviluppare benefici economici per gli investitori, per il pubblico e per i cittadini;
- il perseguimento del giusto bilancio tra qualità tecnica, tempi, efficienza attuativa e costo globale dell'intervento;

- il perseguimento di una crescita economica duratura nel tempo per l'area urbana;
- il perseguimento di un surplus economico per il pubblico capace di contribuire alle spese di urbanizzazione per risolvere carenze in altri ambiti urbani consolidati.
- Qualità ambientale : migliorare la sostenibilità ambientale della città e minimizzare l'espansione urbana;
- la previsione e la preventiva attuazione della bonifica o della messa in sicurezza dei siti inquinati (suolo, acqua, edifici, aria);
- il perseguimento della qualità ambientale degli ambiti ATS coinvolgendo in una strategia unitaria e integrata tutte le sue parti quali edifici, spazi scoperti, fonti energetiche.
- Qualità energetica: avvicinare la città di Solofra al consumo zero di energie inquinanti (da consumatrice a produttrice);
- il perseguimento della integrazione tra linguaggio architettonico ed urbanistico con le tecnologie più avanzate per il contenimento dei consumi energetici;
- l'adozione di sistemi passivi per il risparmio e tecnologie innovative per l'efficienza energetica degli edifici;
- il perseguimento di salubrità e benessere attraverso l'applicazione dei principi della bio-climatica applicata agli spazi urbani ed agli edifici.
- Qualità culturale : sviluppare il senso di appartenenza e di identità misurandosi con le sfide dello sviluppo urbano;
- la valutazione dell'eventuale rilevanza del patrimonio culturale (storia sociale ed economica e valore testimoniale dei manufatti) ai fini di possibili integrazioni di "pezzi da conservare ed integrare;
- la valutazione dell'impianto di progetto attraverso la morfologia e la struttura urbanistica della città al fine di realizzare nuove parti di città coerenti con il contesto.
- Qualità paesaggistica: considerare il paesaggio urbano costruito dal progetto come un valore fondante per l'area e per l'intera città;
- la riappropriazione di paesaggi abbandonati;
- la costruzione del corridoio ecologico e del sistema ambientale in ambito urbano, nella logica della Rete Ecologica;

### ***Disciplina attuativa e modalità di attuazione***

Le aree dovranno essere attuate nella logica della perequazione urbanistica. Sono aree per le quali si prevede una trasformazione urbanistica che comporta un sistema complesso di interventi destinati ad innovare in modo sostanziale l'assetto fisico e funzionale di parti di città. Si identificano radicali operazioni di ristrutturazione e rifunzionalizzazione urbanistica che consentano di riprogettare forma e funzionalità di grandi aree industriali dismesse e/o dismettibili e delle relative carenze secondo parametri di riqualificazione ambientale e urbanistica. Preventivamente è prescritto l'approfondimento degli aspetti della bonifica dei suoli e degli immobili, attuandone gli interventi necessari.

La trasformazione urbanistica é finalizzata a definire interventi per la localizzazione di insediamenti e attività innovative insieme a quote di funzioni residenziali destinate all'edilizia sociale all'interno di uno spazio urbano riqualificato e integrato funzionalmente e morfologicamente. Il progetto e la relativa disciplina urbanistica dovranno essere sostenuti con precise politiche di promozione e sviluppo di attività e funzioni a contenuto innovativo. Nell'ambito in esame il Puc si attua mediante intervento urbanistico preventivo (Iup) attraverso un P.U.A. avente valore , alternativamente, di

- programmi integrati d'intervento di cui alla legge n. 179, articolo 17, e alla legge regionale 19 febbraio 1996, n. 3;
- programmi di recupero urbano di cui al decreto legge 5 ottobre 1993, n.398, articolo 11, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493;
- programmi di Riabilitazione Urbana (PRU) di cui all'art. 27 della Legge 166/2002;
- ogni altro strumento particolareggiato previsto in legislazioni di settore o introdotto da future disposizioni legislative di livello statale e/o regionale.

Gli ATS possono accogliere la edificabilità derivante dagli interventi di riduzione del carico insediativo negli ambiti a rischio idrogeologico R3 ed R4 e per la riduzione della vulnerabilità sismica del costruito, media ed alta, attraverso la delocalizzazione di attività e funzioni ricadenti nelle suddette aree a rischio. Gli immobili e le aree di sedime, del tessuto urbano consolidato, eventualmente ricomprese nell'attuazione degli ATS, come ambiti di decollo di edificabilità territoriale, sono ceduti al pubblico come superfici perequative. I PUA di cui al comma precedente, in uno con gli studi di fattibilità della convenienza economica e sociale all'intervento di cui al comma 94.20 definiranno le precipue modalità attuative.

All'interno del PUC, gli ambiti che interessano prevalentemente manufatti e/o aree (non esclusivamente

ex opifici) interessate da funzioni e destinazioni non compatibili con l'uso più propriamente urbano della Città e che si presentano attualmente degradati, dismessi, in condizioni locative scadenti tali da costituire detrattori ambientali o dell'immagine urbana, sono stati definiti nella categoria degli Ambiti di Trasformazione Urbana (ATU).

Comprendono sia aree di grandi dimensioni sia aree di relativa grandezza che giocano però un ruolo strategico per la riqualificazione dei tessuti circostanti, per l'articolazione del disegno urbano della città, per la sua infrastrutturazione o per la localizzazione di funzioni tattiche.

In particolare gli obiettivi prioritari da perseguire con le singole azioni progettuali, sia di iniziativa pubblica che privata, nel rispetto di quanto normato nel PUC sono:

- Il miglioramento della qualità urbanistica complessiva del tessuto urbano sia dal punto di vista morfologico che funzionale;
- la riqualificazione e la riorganizzazione degli spazi pubblici e della viabilità, con eventuali integrazioni pedonali e/o ciclabili, al fine di garantire maggiore connessioni tra i suddetti spazi, anche attraverso la stipula di servitù pubbliche di passaggio al fine anche di potenziare o restituire identità agli spazi pubblici;
- la salvaguardia e l'incremento delle presenze di verde negli spazi sia pubblici che privati;
- il raggiungimento di una presenza equilibrata di attività e destinazioni d'uso diverse tra loro compatibili e complementari;
- il miglioramento della dotazione di servizi;
- il perseguimento di elevate prestazioni edilizie, di sicurezza, di efficienza energetica;
- la realizzazione di parti di città con requisiti di eccellenza sotto il profilo della sicurezza e della qualità urbana;
- il perseguimento di operazioni di recupero/riqualificazione dei volumi esistenti o sostituzione edilizia con inserimento di nuove funzioni tra cui commercio, servizi, innovazione, artigianato non inquinante, residenza, funzioni sociali.

### ***Disciplina attuativa e modalità di attuazione***

Le aree sono ricomprese negli Ambiti di trasformabilità urbana di attuazione perequativa. Sono Aree per le quali si prevede una trasformazione urbanistica che comporta un sistema complesso di interventi destinati ad innovare in modo sostanziale l'assetto fisico e funzionale di parti di città. Sono Aree che per la loro importanza tattica possono essere interessate da programmi integrati di intervento, di carattere regionale o nazionale. Gli interventi consentiti sugli edifici esistenti, all'interno dei quali si esplicano attività non compatibili con le destinazioni d'uso previste nell'ATU - nelle more dei suddetti interventi di riqualificazione/rigenerazione urbana attraverso l'attuazione dei comparti ATU - sono

la manutenzione ordinaria e straordinaria e la ristrutturazione leggera anche ai fini di eventuali interventi di miglioramento/adequamento sismico per la messa in sicurezza della città. I suddetti interventi possono essere anche finalizzati a consentire eventuali usi alternativi all'esistente con esclusione di funzioni residenziali e comunque sempre garantendo le dotazioni territoriali riferite alle destinazioni che si insediano. Non sono consentite attività inquinanti di qualsiasi specie, anche se legate ai processi produttivi conciari, e più in generale delle lavorazioni nocive, inquinanti e comunque incompatibili con le destinazioni d'uso ammissibili nell'ambito per la produzione di fumi, vapori, odori e/o rumori di I e II classe, ai sensi ex DM 05.09.1994.

### **Riqualificazione delle aree industriali dismesse**

Gli ambiti urbani della memoria storica e socio economica, comprendono le parti della città caratterizzate prevalentemente dai nuclei storici degli insediamenti produttivi conciari, nel rispetto della stratificazione urbanistico-funzionale fin dall'epoca rinascimentale. Gli ambiti di riferimento coincidono con i quartieri storici del Toppolo e di Balsami, caratterizzati dalla presenza di immobili e manufatti che presentano caratteri formali, distributivi, funzionali, spaziali tali da definire il Sistema degli Edifici della Memoria Storico Produttiva con un riconoscibile Valore di Archeologia Industriale. Sono contraddistinti dalla persistenza di invarianti viarie e dei tracciati antichi, tali da rendere riconoscibile l'impianto urbanistico di "fondazione" e dunque storico. Gli ambiti di riferimento coincidono con i quartieri storici del Toppolo e di Balsami, caratterizzati dalla presenza di immobili e manufatti che presentano caratteri formali, distributivi, funzionali, spaziali tali da definire il Sistema degli Edifici della Memoria Storico Produttiva con un riconoscibile Valore di Archeologia Industriale. Sono contraddistinti dalla persistenza di invarianti viarie e dei tracciati antichi, tali da rendere riconoscibile l'impianto urbanistico di "fondazione" e dunque storico.

Per tali porzioni di territorio, all'interno della normativa del PUC, viene perseguito l'obiettivo prioritario della tutela dell'identità storico-culturale, con:

- recupero conservazione dei principali manufatti afferenti al sistema dei manufatti storici prevalentemente ex opifici con valore di testimonianza documentale dei processi produttivi conciari con un riconoscibile Valore di Archeologia Industriale *(nelle schede d'ambito leggasi: edifici della memoria storico produttiva)*
- la conservazione delle regole storiche di impianto edilizio (viabilità, altezze, allineamenti, rapporti vuoti e pieni) e degli antichi caratteri costruttivi ove presenti;
- la conservazione e la valorizzazione dei valori storico-culturali connessi con le emergenze architettoniche e gli immobili di interesse storico;

- il mantenimento dei caratteri edilizi e delle tipologie che costituiscono la matrice urbanistica originaria del tessuto edificato, ed in particolare relativamente agli edifici del costruito storico antico e recente, come definiti ai commi successivi;
- la messa in sicurezza degli insediamenti storici esposti a specifiche situazioni di rischio, in particolare sismico e idrogeologico;
- il mantenimento/conservazione (attraverso opportuni interventi di restauro/risanamento conservativo) di alcuni dei manufatti più significativi/rappresentativi delle antiche lavorazioni, opportunamente e coerentemente rifunzionalizzate, in grado, tra l'altro, di arricchire la complessità funzionale ed il valore dell'intero ambito;
- la connessione dei quartieri al resto della città, garantendone una più agevole accessibilità, tramite limitati e mirati interventi sulla viabilità;
- la utilizzazione di parte degli edifici non più ricostruibili in situ (quindi da de-localizzare) per interventi di riqualificazione urbana di parte dei tessuti esistenti (l'area intorno alla Chiesa di Sant'Antonio ed a completamento/integrazione di interventi edilizi in atto), tramite l'inserimento in essi, sia di quote edificatorie (attraverso modalità perequative) che di aree per il soddisfacimento degli standard urbanistici derivanti da fabbisogni nuovi e pregressi (verde attrezzato, parcheggi, edifici pubblici, ecc.)
- il restauro ambientale dei valloni ed il ripristino della viabilità pedonale lungo gli stessi, ai fini, in particolare, di una loro costante manutenzione;
- l'adeguamento dei sottoservizi;
- il complessivo recupero di una dimensione urbana, fatta di slarghi, stradine, cortine edilizie, funzioni miste (residenziali, artigianali, commerciali, terziarie, etc.), in grado di elevarne il valore e rendere fattibili, dal punto di vista della convenienza economica, gli interventi stessi;
- la qualificazione funzionale dell'attività insediativa, finalizzata anche alla complessiva riduzione del carico insediativo per le aree sottoposte a rischio idrogeologico elevato e molto elevato;
- il trasferimento di funzioni incongrue ed incompatibili con i caratteri storico-ambientali: attività produttive di tipo industriale se ancora presenti, attività artigianali comprendenti lavorazioni nocive, inquinanti e comunque incompatibili con la residenza per la produzione di fumi, vapori, odori e/o rumori ecc. previo parere della competente ASL e riconversione funzionale. Nel caso di scarso valore degli edifici, essi possono essere sostituiti;

- il recupero degli edifici degradati, in cattivo stato manutentivo, non adeguati simicamente, anche attraverso la sostituzione di edifici recenti incoerenti con il contesto urbano e privi di valore storico;
- il recupero a funzioni pubbliche o ad usi pubblici di spazi abbandonati o usati non adeguatamente;
- la riqualificazione e la riorganizzazione degli spazi pubblici e della viabilità, con eventuali integrazioni pedonali e/o ciclabili, al fine di garantire maggiori connessioni tra i suddetti spazi, anche attraverso la stipula di servitù pubbliche di passaggio;
- il miglioramento della qualità dello spazio pubblico, anche con programmi di inserimento di opere artistiche scultoree contemporanee.

In merito alla disciplina attuativa, l'Ambito Ottimale d'Intervento, contiene le Unità Territoriali Organiche Elementari così come specificate nell'elaborato PS.2 - 2.2. Quadro delle regole. Schede Unità Territoriali Organiche Elementari del Territorio della persistenza storica. Le U.T.O.E., contenute nell'Ambito Ottimale d'Intervento, in quanto centri storici o nuclei storici, e definiti come ZTO A ai sensi del DI 1444/1968, assumono carattere di "aree di notevole interesse pubblico" ai sensi dell'art. 136 c.1 let.c) del D.Lvo 42/2004 e s.m.i.. Viene delimitato, inoltre, un ampio Ambito Ottimale d'Intervento, denominato Ambito di Recupero Toppolo -Balsami, la cui attuazione è demandata alla redazione di un PUA avente valore di Programma Integrato di Intervento di cui alla legge 17 febbraio 1992, n. 179, articolo 17, e alla legge regionale 19 febbraio 1996, n. 3 e alla legge regionale 18 ottobre 2002, n. 26. ed è correlato, come specificato negli articoli seguenti, alla attuazione di Comparti di Attuazione Perequativa (AR) per il trasferimento di volumi e superfici in attuazione del suddetto P.U.A per il Recupero e la Riqualificazione di Toppolo Balsami .L'attuazione afferisce alla Componente programmatica prescrittiva e pertanto si rimanda agli elaborati "QP 2.1 Normativa di attuazione. Ambiti di pianificazione operativa" e "QP 2.2 Prescrizioni operative. Schede d'ambito e schemi assetto preliminare ambiti di attuazione perequativa". Nelle more della attuazione dell' Ambito di Recupero Toppolo-Balsami attraverso il PUA di cui al comma 84.12, e dei correlati comparti di attuazione perequativa di riqualificazione o per interventi ex novo, sono ammissibili esclusivamente le categorie d'intervento - come definite nel DPR 380/2001 e s.m.i. e descritte all'art. 14 - di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di demolizione senza ricostruzione del Sistema di manufatti ed aree con prevalenza di immobili già destinati ad opifici con scarso valore documentale, incoerenti con il contesto e destinando le aree di sedime a funzioni pubbliche o di uso pubblico. Il Sistema dei manufatti storici prevalentemente ex opifici con valore di testimonianza documentale dei processi produttivi conciarci, individua Edifici della Memoria Storico Produttiva e di

valore archeologico industriale i cui Volumi e superfici sono da conservare in situ. Le Categorie d'intervento ammesse sono il Restauro conservativo o recupero architettonico o manutenzione straordinaria o ordinaria. Tali edifici del sistema dei manufatti storici della concia presentando un interesse storico, archeologico ed etnoantropologico (la memoria del lavoro della concia), sono sottoposti ope legis alle disposizioni del DLVo 42/2004 –Parte Seconda. La componente strutturale del PUC, individua le ulteriori destinazioni funzionali pubbliche e private, compatibili con l'intero ambito destinato al PUA Toppolo-Balsami, tra cui: Nuove aree attrezzate per i parcheggi; Comparto di nuova edificazione destinato ad accogliere interventi di delocalizzazione; Aree a verde pubblico; Aree a Parco Pubblico; Aree destinate a potenziare il Corridoio ecologico fluviale della Solofrana; Interventi di adeguamento della viabilità; Perimetrazione Piano di Lottizzazione residenziale in corso di esecuzione. Le destinazioni d'uso ammissibili nell'Intero Ambito, che saranno specificate nella procedura di attuazione unitaria, da attuarsi mediante Piano Urbanistico Attuativo (PUA) sono riassumibili in: rigenerazione/rifunzionalizzazione, attraverso l'introduzione, in esso, di funzioni residenziali integrate anche con attività ricettive extra-alberghiere, culturali, formative, commerciali, nonché terziarie e di supporto alle attività produttive della concia (uffici, esposizione, etc.). Non sono consentite attività inquinanti di qualsiasi specie, anche se legate ai processi produttivi conciari, e più in generale delle lavorazioni nocive, inquinanti e comunque incompatibili con le destinazioni d'uso ammissibili nell'ambito per la produzione di fumi, vapori, odori e/o rumori di I e II classe, ai sensi ex DM 05.09.1994. Sono ammesse le modifiche di destinazioni di uso, che contribuiscono alla valorizzazione del patrimonio artistico, storico, archeologico, testimoniale; al suo recupero con interventi compatibili; alla diffusione di servizi volti al consumo finale privato, alla domanda turistica ed all'artigianato di servizio e produzione; nonché ad incrementare l'attrazione per l'uso residenziale.

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO

In tutti gli insediamenti esistenti e di progetto del territorio comunale verranno garantite condizioni di clima acustico, conformi ai valori limite fissati sulla base della “classificazione acustica” del territorio elaborata secondo i criteri dettati dalla Legge 26 ottobre 1995, n. 447 . La zonizzazione acustica vigente con le mappature del clima acustico già prodotte e contenute nel PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA (ex L.457/1995 - art. 46 L.R. 16/2004 s.m.i.) approvato con Del. C.C. n° 44 del 24.11.2010 e modificato all’art. 29 delle Norme di Attuazione con Del C.C. n° 37 del 23.9.2011, sono state raffrontate con le ipotesi di progetto del PUC in merito agli Ambiti di territoriali soggetti a trasformabilità, al fine di favorire le valutazioni di sostenibilità ambientale ed acustica nella elaborazione degli strumenti esecutivi e progettuali dei suddetti ambiti. L’elaborato di riferimento è il “PS.4-4.8. Piano di zonizzazione Acustica ex ante. Sovrapposizione aree soggette a trasformabilità”. Il PUC fa propria la Normativa di Attuazione del Piano di Zonizzazione Acustica approvato che qui si intende integralmente richiamata. L’Amministrazione Comunale provvede all’aggiornamento ed adeguamento del suddetto Piano di Zonizzazione Acustica alle scelte strutturali ed agli ambiti di pianificazione operativa anche a seguito di ulteriori indagini effettuate, così come effettuato nel Luglio 2018 con una nuova campagna di indagini fonometriche, effettuata sul territorio comunale e in linea con quanto riportato nell’elaborato 83\_1\_RA\_OSS “Rapporto ambientale ai sensi del D. L.vo 151/2006 (VAS)” in cui, nel capitolo degli “indicatori di monitoraggio” degli agenti fisici, si fa riferimento a controlli e stima dell’esposizione della popolazione da effettuarsi con cadenza annuale a cura del Comune e dell’Arpac, indicando la quantità dei superamenti rispetto ai limiti di legge.

Si allega in appendice a questa relazione “ Piano di Zonizzazione Acustica della Città di Solofra “ – Relazione Tecnica descrittiva – INTEGRAZIONE “ a firma dell’ing. Vincenzo Limone e trasmessa al Comune di Solofra in data 27 luglio 2018/prot. 11248.

## Allegati

### A) FASCIA RISPETTO CIMITERIALE

- **A.1)** Delibera di Consiglio Comunale n° 29 del 21.07.2006 avente ad oggetto “Progetto definitivo ampliamento cimitero centro. Determinazioni” con relativo Parere ASLAV2 Dipartimento di Prevenzione prot. 182/068 del 24.01.2006 avente ad oggetto “Rideterminazione della fascia di rispetto cimitero Comune Capoluogo città di Solofra: riduzione ai sensi art. 28 L.166/2002”;
- **A.2 )** Delibera di Consiglio Comunale n° 20 del 03/07/2015 avente ad oggetto “Approvazione Variante al PRG vigente di ampliamento del Cimitero di S.Agata Irpina”, con relativo Parere ASLAV2 Dipartimento di Prevenzione prot. 23249 del 12.11.2014.
- **A.3)** Elaborazioni cartografiche su base aereofotogrammetrica e su cartografia di piano del PUC in oggetto delle :
  - Fascia di inedificabilità L.R.14/1982 –Allegato p.1.7
  - Fascia di rispetto cimiteriale R.D. 1265/1933 art. 338
  - Ridetermin. fascia di rispetto cimiteriale - Cimitero Capoluogo – Del. C.C. 29/2006
  - Ridetermin. fascia di rispetto cimiteriale – Cimitero S.Agata – Del. C. C. 20/2015

### B) NOTA DI RICONTRIO “RICHIESTA PRECISAZIONI SU ALCUNI ARTICOLI DELLE NORME DEL PUC – Nota Ufficio Urbanistica prot.7611/23.05.2018

C) “ Piano di Zonizzazione Acustica della Città di Solofra “ – Relazione Tecnica descrittiva – INTEGRAZIONE “ a firma dell’ing. Vincenzo Limone e trasmessa al Comune di Solofra in data 27 luglio 2018/prot. 11248.

=====FINE

F.TO

Il gruppo di progettazione

Arch. Spagnuolo Raffaele  
Ord. Arch. Av. N°275

Arch. Oliviero Ivano  
Ord. Arch. Av. N°858

Arch. Giaquinto Eleonora  
Ord. Arch. Av. N°1086

Arch. Battista Luca  
Ord. Arch. Av. N°866

→ *Geom. De Zanzo*  
*ES.*  
*BH*

Prot. 182/06P

li. 24-01-06



Al Sig. Sindaco  
del Comune di Solfora  
(Avellino)

Oggetto: Rideterminazione della fascia di rispetto cimitero Comune Capoluogo città di Solofra;  
riduzione ai sensi art.28 L166/2002


Pervenuta istanza n. ns. prot. 11501 del 21/12/2005, esaminati i grafici, la relazione tecnica, vista la L. Regionale 14/82 e successive modifiche ed integrazioni, verificato che sul limite Ovest, limite Sud, limite Est è stata definita una fascia di rispetto pari a 50 mt, che ricorrono le condizioni di cui all'art. 28 della legge 166/2002, ovvero che su tali lati sono presenti strade di livello comunale, mentre la fascia di rispetto sul limite Nord è regolarmente di mt 100, considerato che comunque è garantita la fascia di protezione sanitaria attorno al cimitero si esprime parere di competenza favorevole.

U.O. Igiene Pubblica  
Dott.ssa D. Camerlengo

*D. Camerlengo*

Il Responsabile  
U.O. Igiene Pubblica  
Dott. F. Guerriero

*F. Guerriero*





# CITTÀ DI SOLOFRA

PROVINCIA DI AVELLINO

## COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N 29 DEL 21-07-2006

Prima Convocazione – Seduta pubblica Sessione ordinaria ed urgente

**OGGETTO: Progetto definitivo ampliamento cimitero centro. Determinazioni**

L'anno duemilasei, addì ventuno del mese di Luglio nella Sala Consiliare "Vincenzo Napoli" alle ore 09,15 continuazione.

Per determinazione del Presidente del Consiglio Comunale e previo invio di regolari inviti, notificati al domicilio dei Consiglieri e nei termini legali, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello nominale risultano:

Consiglieri	Presente	Assente	Consiglieri	Presente	Assente
1)Guarino Antonio	SI		12)Buonanno Luigi	SI	
2) Moretti Nicola	SI		13)De Maio Gerardo	SI	
3)Visone Elio	SI		14)Buongiorno Michele	SI	
4) Lettieri Eugenio	==	SI	15)De Piano Michele	SI	
5) De Stefano Orsola	SI		16)Gaeta Pasquale	SI	
6)Martucci Ugo	SI		17)De Stefano Gerardo	SI	
7)D' Urso Raffaele	SI		18)Famiglietti Mario	SI	
8)Aufiero Antonio	SI		19)Vignola Michele	SI	
9) De Piano Paolo	SI		20)Petroni Aurelio	SI	
10)De Maio Goffredo	SI		21)Clemente Vincenzo	SI	
11)De Stefano Nicola					

**Assume la Presidenza il Sig. De Stefano dr. Nicola**

Assiste il Segretario Generale del Comune **Sig. Spinelli Avv. Matteo.**

Il Presidente, dato atto che l'elenco degli oggetti da trattarsi nella presente adunanza è stato pubblicato all'albo pretorio e che della riunione è stata data partecipazione a S.E. il Prefetto, riconosce legale l'adunanza e mette in discussione l'oggetto indicato all'ordine del giorno.

## II CONSIGLIO COMUNALE

**Sentiti il Consigliere D'Urso Raffaele e l'ing. Gerardo Rizzo** ed uditi gli interventi Consiglieri (registrati dalla ditta con gres, trascritti su suoi fogli ed allegati a qu delibera);

**Premesso:**

- Che con delibera di G. M. n. 777 del 23.12.2000 esecutiva ai sensi di legg indetto bando per l'affidamento della progettazione preliminare relativa ai lavo ampliamento del Cimitero centrale e di S. Agata Irpina ai sensi dell'art. 17 cor 5 della Legge 100/94;
- Che a norma dell'art. 7 della Legge 08.10.1984 n. 687 come sostituito dall'a della Legge 17.02.1987 n. 80 fu data pubblicità a predetto bando con avviso affi all' Albo Pretorio del Comune in data 09.01.2001 con scadenza il 10.01.2001;
- Che ad aggiudicarsi tale bando per la progettazione preliminare dell'ampliam del Cimitero centrale e di S. Agata Irpina fu l'ing. Gerardo Rizzo l'u professionista che rispose nei termini al bando di gara;
- Che l'opera di cui sopra è compresa nel programma annuale dei lavori pub adottato con delibera G. M. n. 612 del 26.09.2003;
- Che con propria delibera n. 246 del 20.04.2004 la G. M. ha conferito inca congiunto per la progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di ampliam del Cimitero Capoluogo all'ing. Rizzo Gerardo e all'arch. D'Argenio Soccorso;
- Che in data 28.07.04 prot. 14074 detti tecnici incaricati hanno trasmess progetto definitivo ed esecutivo;

**Considerato** che occorre la rideterminazione della fascia di rispetto del Cim Capoluogo (art. 28 della legge n. 166/2002) in quanto il progetto definiti esecutivo prevede tale situazione , per cui deve essere variata la riperimetraz della fascia di rispetto del cimitero capoluogo del P.R.G. vigente;

**Visti** gli art. 42 del T.U.E.L approvato con D. L.vo n. 267/2000;


Con voti favorevoli 20 (gruppo Solofra unita + gruppo l'Ulivo + Consigliere Petrone Aur espressi nei modi e forme di legge;

### DELIBERA

1. Di dare atto che, il progetto definitivo ed esecutivo redatto dai progettisti Gerardo Rizzo e Arch. Soccorso D'Argenio per i lavori per l'ampliament Cimitero Capoluogo, obbliga a riperimetrare la fascia di rispetto cimiteriale pre dal P.R.G. vigente, per cui si approva con questa delibera la nuova perimetra della fascia di rispetto cimiteriale come da allegata planimetria.
2. Di dare atto che la riperimetrazione della fascia di rispetto cimiteriale, come : indicata nella planimetria non incide su proprietà private, né varia gli indi fabbricabilità, né modifica le destinazioni urbanistiche dell'area interessata, per la predetta variante al P.,R.G.-giusta relazione allegata-non necessita di approva della Provincia di Avellino quale Ente delegato.
3. La presente delibera non è soggetta a controllo preventivo di legittimità ai dell'art. 126/1 del T.U.E.L. approvato con D.L.vo n. 267/2000.
4. Con successiva votazione dichiara immediatamente eseguibile la presente deli ai sensi dell'art.134/4 del T.U.E.L. con voti favorevoli 20 (come sopra).

## PARERE UFFICIO TECNICO

Visto: si esprime parere favorevole sotto il profilo tecnico.

 Il Responsabile del Procedimento  
Geom. Di Zenzo Antonio

Il Dirigente dell'Area Tecnica  
Ing. Ennio Tarantino

## PARERE UFFICIO RAGIONERIA

Visto: si esprime parere favorevole sotto il profilo contabile. La copertura finanziaria della spesa sarà assicurata dall' autofinanziamento dell'opera.

Il Ragioniere Capo

## IL SEGRETARIO GENERALE

Vista l'ordinanza del Commissario Prefettizio prot. n. 5000 del 26.03.2002 confermata con provvedimento del Sindaco del 05.06.2002 prot. 8824.

Esprime

Parere favorevole per la regolarità giuridico-amministrativa.

Il Segretario Generale  
(Avv. Matteo Spinelli)

# Città di SOLOFRA

Provincia di Avellino

**OGGETTO: Ampliamento Cimitero Capoluogo. Art. 28 della legge n. 166/2002.**

Premesso che:

1. con deliberazione n. 8/2005 è stato approvato il Piano triennale dei LL.PP. in cui nella prima annualità è stata previsto l'intervento dell'ampliamento del Cimitero Capoluogo;
2. a seguito di incarico affidato all'Ing. Gerardo RIZZO e all'Arch. Soccorso D'ARGENIO è stato redatto il progetto esecutivo dell'Ampliamento del Cimitero Capoluogo, approvato con Delibera di G. M. n. 491 del 29/07/2004 e che lo stesso è stato inviato all'ASL AV 2 con nota prot. n. 11501/2005 affinché esprimesse il proprio parere in merito;
3. l'ASL AV2, a seguito di esame del progetto di cui sopra, con propria nota assunta al prot. di questo Comune al n. 1881/2006, avente per oggetto: "Rideterminazione della fascia di rispetto Cimitero Capoluogo città di Solofra; riduzione ai sensi dell'art. 28 della L. 166/2002" ha comunicato quanto segue:

*Pervenuta istanza n. ns. prot. 11501 del 21/12/2005, esaminati i grafici, la relazione tecnica, vista la L. Regionale 14/82 e successive modifiche ed integrazioni, verificato che sul limite Ovest, limite Sud, limite Est è stata definita una fascia di rispetto pari a 50 mt, che ricorrono le condizioni di cui all'art. 28 della legge 166/2002, ovvero che su tali lati sono presenti strade di livello comunale mentre la fascia di rispetto sul limite Nord è regolarmente di mt 100, considerato che comunque è garantita la fascia di protezione sanitaria attorno al cimitero si esprime parere di competenza favorevole;*

4. le aree interessate dalla ridefinizione della nuova fascia di rispetto nel PRG hanno destinazioni quali: F5 Parco urbano territoriale, F/ Zone per attrezzature sportive, G1 Verde pubblico;
- si relaziona quanto segue:

Il progetto definitivo ed esecutivo redatto dai progettisti Ing. Gerardo Rizzo e Arch. Soccorso D'Argenio per i lavori per l'ampliamento del Cimitero Capoluogo, obbliga a ripерimetrare la fascia di rispetto cimiteriale prevista dal P.R.G. vigente, come da planimetria all'uopo predisposta dai redattori del progetto definitivo-esecutivo.

Si fa altresì presente che la ripерimetroazione della fascia di rispetto del cimitero capoluogo, come indicato nella planimetria di cui sopra non incide su proprietà private, non varia gli indici di fabbricabilità, non modifica le destinazioni urbanistiche dell'area interessata, pertanto la predetta variante al P.,R.G. non necessita di approvazione della Provincia di Avellino quale Ente delegato (art. 19 D.Lgs. n. 302/2002).

Il Tecnico  
Geom. Antonio DIZENZO

## Relazione sulla ridefinizione della fascia di rispetto cimiteriale

Premesso che:

- nel Comune di Solofra è vigente il Piano Regolatore Generale;
- il suddetto Strumento Urbanistico individua un area per l'ampliamento del Cimitero Capoluogo;
- è intenzione dell'Amministrazione Comunale provvedere alla ridefinizione della zona di rispetto del cimitero capoluogo come vincolo igienico-sanitario e di decoro (d.lgs 166/01 art. 28);

per quanto in premessa i sottoscritti Arch. D'Argenio Soccorso e Ing. Rizzo Gerardo relazionano quanto segue.

Si intende proporre una fascia di rispetto cimiteriale con le caratteristiche previste dai grafici allegati. Dalla lettura della proposta progettuale si evince che la stessa presenta un'estensione, rispetto al perimetro urbanistico cimiteriale attuale, che va dai 50,00 metri ai 100,00 metri.

Circa la separazione dell'impianto cimiteriale dal centro urbano si fa rilevare che:

- Sul limite ovest è presente una strada di livello comunale oltre la quale sono ubicate una centrale elettrica e la zona ASI;
- Sul limite sud è presente una strada di livello comunale oltre la quale si trovano un'area già in parte destinata a fascia di rispetto cimiteriale ed un'area per attrezzature sportive e di interesse comune. È presente inoltre una situazione orografica particolare caratterizzata da un muro di sostegno di altezza variabile nonché da dislivelli naturali rilevanti;
- Sul limite est è presente una strada di livello comunale. Il centro abitato è ubicato dal limite cimiteriale esistente a distanza maggiore di 200 m. fatto salvo un'abitazione che comunque è posta a più di 50 m. dal suddetto perimetro. Le aree precedentemente destinate all'edilizia di emergenza per il terremoto del 23/11/80 sono state tutte sgomberate;
- Per i suddetti motivi, i margini attuali dell'area cimiteriale possono considerarsi quelli definitivi, e pertanto, in relazione alla Legge 1 agosto 2002, n. 166 Art. 28 (Edificabilità delle zone limitrofe ad aree cimiteriali) comma 1b si propone una fascia di rispetto con estensione minima di metri 50;
- Sul limite nord non sono presenti strade importanti, la situazione orografica è decisamente favorevole, le aree limitrofe hanno destinazione per attrezzature sportive ed a parco territoriale e la presenza di abitazioni ad una distanza notevole, ad eccezione di una singola abitazione che comunque dista più di 100 m dal muro di cinta esistente.

Sulla base delle suddette considerazioni si ritiene che siano rispettate le condizioni poste dalla vigente normativa e quindi la ridefinizione della fascia di rispetto cimiteriale proposta possa essere adottata dall'Amministrazione proponente.


Li



















Planimetria generale con indicazione del perimetro cimiteriale dello stato attuale-ampliamento proposto e fascia di rispetto cimiteriale rideterminata






# Legenda Cimitero Capoluogo

-  ampliamento cimitero capoluogo
-  Rideterminazione fascia di rispetto cimiteriale-Capoluogo-Del.C.C.29/2006
-  Fascia di inedificabilità L.R.14/1982- Allegato p.1.7
-  Fascia di rispetto cimiteriale R.D. 1265/193 art.338

Planimetria generale con indicazione del perimetro cimiteriale dello stato attuale-ampliamento proposto e fascia di rispetto cimiteriale rideterminata


















Dipartimento di Prevenzione  
Tel 0825/292664 - 0825/292616 - Fax 0825/32341

COMMISSIONE PER LA COSTRUZIONE E/O L'AMPLIAMENTO  
DEI CIMITERI DELLA ASL DI AVELLINO

Prot n. 23248

COMUNE DI SOLOFRA	
Prot. n.	19113
Ricevuta n.	12 NOV 2014
Cat.	6

JA  
Avellino li 12-11-2014

Signor Sindaco  
del Comune di  
SOLOFRA

Oggetto: Richiesta parere.

In riferimento alla richiesta prot. n° 10484 del 26.06.2013 relativa alla realizzazione dell'ampliamento del Cimitero della Frazione di S. Agata Irpina, la Commissione in data 11.09.2013, esprime **parere favorevole** al progetto a condizione che la nuova fascia di rispetto venga approvata dal Consiglio Comunale.

Il Presidente della Commissione

Dr C. Padula

Verbale dell'11/9/2013.

Il giorno 11/9/2013 alle ore 9,00 la Commissione si riunisce presso il Comune di S. Apate di Solofra.

Sono presenti:

il Dr. Conte, presidente per delega scatta del Dr. Padula;

il Dr. Raffaele Rocco - componente;

il Sig. Rocco Di Iorio - componente;

La D. Ssa Averio in qualità di Segretario

È presente per il Comune di Solofra

il Sindaco Sig. Michele Uguale -

La Commissione, effettuato il sopralluogo e verificato lo stato del luogo

anche in relazione alle documentazioni

ed interpretate presentate in data odierna

ha espresso parere favorevole al fine

visto cumplimiento e conformità che

la nuova fascia di rispetto esente

sia approvata dal Consiglio Comunale

e recepita nello Statuto Urbanistico

vigente.

Dell'atto è verbale L.C.S.


Il Segretario

Il Presidente

Il Sindaco



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



# *Città di Solofra*

Provincia di Avellino

ORIGINALE

## *VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE*

Numero 20 Del 03-07-2015

**Oggetto:** Approvazione Variante al P.R.G. vigente ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 327/2001 di Ampliamento del Cimitero S. Agata Irpina.

L'anno duemilaquindici addì tre del mese di luglio alle ore 17:20, nella sala consiliare "Vincenzo Napoli" del Palazzo Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale in Sessione Ordinaria, seduta Pubblica di Prima Convocazione.

Sono intervenuti i Signori Consiglieri:

VIGNOLA MICHELE	P	GAETA PASQUALE	P
DE STEFANO GERARDO	A	DE STEFANO LUIGI	A
GUACCI MARIA LUISA	P	GRASSI DONATO	P
GALLUCCI PASQUALE	P	MORETTI NICOLA	P
RUGGIERO TOMMASO	P	D'URSO ANTONIO	A
TARANTINO AGATA	A	DE STEFANO ORSOLA	A
D'ONOFRIO PASQUALE	P	DE PIANO PAOLO	P
PISANO GABRIELE	A	DEL VACCHIO EUGENIO	A
RUSSO MICHELE	P		

N.ro presenti: 10

N.ro assenti : 7

**Assume la Presidenza il rag. PASQUALE GAETA - Presidente del C.C.**

**Assiste il SEGRETARIO GENERALE dr. Antonio Esposito.**

Il Presidente, dato atto che l'elenco degli oggetti da trattarsi nella presente adunanza è stato pubblicato all'albo pretorio e che della riunione è stata data partecipazione a S.E. il Prefetto, riconosce legale l'adunanza e mette in discussione l'oggetto indicato all'ordine del giorno.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**SENTITA** la relazione del Consigliere Michele Russo ed uditi gli interventi dei Consiglieri (registrati dalla Ditta Consulente Fonico e Grafologico Mariano Venetucci, trascritti su suoi fogli intestati ed allegati alla presente delibera);

**PREMESSO** che:

1. lo strumento urbanistico generale vigente (P.R.G.) è stato adottato con delibera di C.C.n. 393 del 21/06/1989 e approvato con Decreto Sindacale n. 190 del 25/10/1994;
2. con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 29/11/2013 è stato approvato il progetto preliminare dei lavori di Ampliamento del Cimitero di S. Agata Irpina;
3. che ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 del DPR n. 327/2001 tale deliberazione costituisce adozione di variante al PRG vigente;
4. che con deliberazione di C.C. n. 43/2013, ai sensi dell'art. 10 DPR n. 327/2001, venne approvato il vincolo preordinato all'esproprio delle aree necessarie alla realizzazione dell'intervento previsto al progetto così come descritto nel piano parcellare, grafico e descrittivo, relativamente alla particella n. 236, foglio n. 4, Sant'Agata di Solofra;

**ATTESO** che, come richiesto con la su citata deliberazione di C.C. n. 43/2013 risultano acquisiti:

- 1) in data 16/04/2014 con n. 6626 di prot. il parere favorevole dell'Autorità di Bacino Regionale della Campania Centrale ;
- 2) in data 08/09/2014 il parere dell'ASL, facente seguito al verbale favorevole della stessa Azienda redatto in data 11/09/2013;
- 3) in data 23/10/2014 con n. 17485 di prot. il parere favorevole con prescrizioni del Genio Civile di Avellino;

**DATO ATTO :**

- 1) di aver avviato il procedimento espropriativo;
- 2) che con nota prot.n.12253 del 18.07.2014 è stato affisso all'Albo pretorio "Avviso di deposito del progetto preliminare di ampliamento del cimitero di S. Agata Irpina, in variante al P.R.G. vigente"

**DATO ATTO** che:

- 1) la variante individua previsioni con rilevanza limitata al solo territorio comunale e di suo esclusivo interesse ed è compatibile con i piani sovra comunali e non interferisce con piani e programmi di altri Enti;
- 2) la presente variante rientra nei casi di esclusione del procedimento di V.A.S., ai sensi del D. Lgs. N. 152/2006 e s.m.i., in quanto:
  - a. l'impatto dell'opera è limitato ad una ristretta area del territorio comunale;
  - b. l'opera non comprende interventi soggetti a procedura di V.I.A. o di valutazione di incidenza;
  - c. l'opera non comporta alcun aumento del carico urbanistico e non comporta effetti significativi sull'ambiente;
  - d. l'opera è migliorativa sotto l'aspetto della fruibilità;
  - e. non sussistono sull'area vincoli discendenti da leggi statali o regionali che possono limitare l'attività urbanistica;la natura e l'interesse pubblico dell'opera da realizzare in termini sia di riqualificazione specifica dell'area interessata sia di relazioni con il territorio;

**EVIDENZIATA**

**PRESO ATTO** che in data 07/04/2015 con prot. n. 5195 è stata acquisita la delibera dell'Amministrazione Provinciale di Avellino n. 38 del 02/03/2015 avente ad oggetto : " Dichiarazione di coerenza art. 3 comma 4 – Regolamentazione per il Governo del Territorio – n. 5/2011 – Progetto di Ampliamento del Cimitero di S. Agata Irpina del Comune di Solofra in Variante al P.R.G. ai sensi dell'art. 19 comma 4 DPR 327/2001 e s.m. e i. – Approvazione" con la quale è stata dichiarata la coerenza alle strategie a scala sovra comunale individuate dall'Amministrazione Provinciale con la raccomandazione che in sede progettuale definitiva si sarebbe dovuto provvedere a soluzioni progettuali di mitigazione paesaggistico - ambientali mediante opere per la tutela della risorsa idrica e minimizzazione degli impatti paesaggistico ed ambientale ai fini del "Soddisfacimento dei parametri ecologici" di cui alle NTA, Art. 44 - Gestione sostenibile del suolo e delle acque, Art. 38bis - Prescrizioni e direttive per i PUC in relazione alla difesa del suolo, delle risorse idriche e dei paesaggi fluviali, dell' art 55 - Inquinamento del suolo e delle risorse idriche" : minimizzazione dell'utilizzo di strutture in c.a. a vista, fatta salva la nuova fascia di rispetto prevista per legge;

**ATTESO** che del provvedimento presidenziale dell'Amministrazione Provinciale di Avellino è stato reso edotto il progettista con nota prot. n. 5598 del 14/04/2015 e che in data 01/07/2015 prot. n. 10561 è stato esibito il riscontro con apposita Relazione Tecnica del progettista nel rispetto delle prescrizioni indicate dall'Amministrazione Provinciale di Avellino;

**Alle ore 17,56 esce dall'aula il Consigliere Moretti Nicola  
Presenti in aula n. 09 Consiglieri**

**Visto** il D.lgs 267/2000 e s.m.i.;

**Visto** l'art. 28 L.n. 166/2004;

**Visto** l'Art. 22 L.R.C. n. 16/2004;

**Con** voti favorevoli 8, contrario 1 (Consigliere De Piano Paolo ) espressi nei modi e forme di legge

### **DELIBERA**

1. Le premesse sono parti integranti del presente provvedimento;
2. Di approvare la variante al P.R.G. vigente ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 327/2001 di Ampliamento del Cimitero S. Agata Irpina, da zona B1 e di verde attrezzato a zona cimiteriale e fascia di rispetto cimiteriale, con contestuale variazione del tracciato viario comunale di via Casarienzo;

**Indi il C.C.**

Con separata votazione che dà il medesimo esito, ritenuto urgente provvedere agli adempimenti conseguenti

### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile sensi dell'art. 134, comma 4 del Testo Unico Enti Locali 18 agosto 2000 nr. 267.

Parere in ordine alla Regolarita' tecnica del Responsabile del Servizio (art. 49 del D.Lgs. 267/2000)

Si esprime parere: Favorevole

Data: 02-07-15

Il Responsabile  
TARANTINO ENNIO

---

3° punto all'ordine del giorno: "Ampliamento del cimitero di Sant'Agata Irpina.

Approvazione della variante del PRG vigente ai sensi dell'articolo 19 del DPR  
327/2001".

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - La parola all'Assessore Russo.

Grazie Assessore.

ASSESSORE RUSSO - Dunque, nel novembre del 2013 in questo Consiglio Comunale noi abbiamo già approvato l'adozione dell'ampliamento del cimitero di Sant'Agata Irpina. Questa adozione prevedeva che nell'arco del tempo ci dovessero giungere poi dei pareri di organi competenti, nell'arco del tempo questo è accaduto, e quindi oggi ci troviamo qui a fare un'approvazione rispetto all'ampliamento del cimitero di Sant'Agata Irpina, attraverso una variante al piano regolatore generale attuale che è vigente. La variante riguarda semplicemente la traslazione leggermente in avanti, di 4,50 metri della fascia di rispetto cimiteriale che nei comuni al di sotto di 15.000 abitanti, risulta in 50 metri rispetto al cimitero stesso, per farci capire. Facendo questo ampliamento sulla parte frontale del cimitero, e prevedendo poi la costruzione di un parcheggio che deve essere a servizio appunto del cimitero, e più, un cambio della viabilità per rendere più scorrevole il tutto, questa fascia cimiteriale viene appunto traslata leggermente in avanti, ed è questa la modifica al piano regolatore generale. Per quanto riguarda poi tutti i pareri che ci dovevano arrivare per far sì che tutto l'iter fosse regolamentato in assoluta serenità, ci sono giunti i pareri

*Consulente fonico e grafologico Mariano Venetucci*

dell'ASL, del genio Civile tutti positivi, tra l'altro, come è giusto che sia, altrimenti non potevamo proseguire nel lavoro, ripeto, il parere dell'ASL, il parere del Genio Civile, il parere dell'Autorità di bacino Campania centrale, ed in ultimo, il parere della Provincia che in effetti metteva giusto qualche piccola prescrizione che abbiamo inglobato per quanto riguarda il progetto esecutivo, attraverso una relazione presentata e messa agli atti dal progettista Ingegnere Gerardo Rizzo che con estrema tranquillità va oltre questo tipo di prescrizione. Credo che sia importante dare alla frazione ciò che richiede, un ampliamento che è dovuto e che questa amministrazione sta perseguendo dal proprio insediamento. Permettetemi di fare solo una cosa brevissima, vorrei ricordare l'architetto Soccorso D'Argenio, nell'ultimo Consiglio Comunale il Consigliere Antonello D'Urso su sua proposta abbiamo già osservato un minuto di silenzio, io però un pensiero fraterno e affettuoso lo voglio dedicare perché questo progetto è stato fatto in ampia sinergia con l'ingegnere Rizzo e si vede che c'è tanto senso civico da parte di un ragazzo che è stato sfortunato e che purtroppo non è più con noi. Vi ringrazio.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Grazie Assessore. La parola all'Assessore D'Onofrio.

ASSESSORE D'ONOFRIO - Grazie Presidente. Colleghi consiglieri, si è chiuso l'iter burocratico per l'approvazione della variante urbanistica del piccolo cimitero di Sant'Agata Irpina con successo, un iter che ci ha visto impegnati tutti a portare a compimento questo ambizioso progetto a servizio della comunità. Permettetemi di

*Mariano Venetucci*

*Consulente fonico e grafologico Mariano Venetucci*

ringraziare in primis il Sindaco il quale era un suo cruccio dal primo giorno dell'insediamento, e quindi per averci sopportato e supportato per le continue ed estenuanti anche riunioni a volte, così come il Presidente del Consiglio Gaeta per il suo notevole impegno dal primo minuto, l'Assessore all'urbanistica e il vice Sindaco Pasquale Gaeta. La scelta dei progettisti, dell'ingegnere Rizzo e dell'architetto D'Argenio, incaricati per la variante che voglio ringraziare anche io, Assessore, perché vede la modifica dell'area esterna con la realizzazione di un parcheggio che determina anche la nuova viabilità. Il progetto valorizza uno spazio urbano sul quale abbiamo fatto una grande scommessa, quella di migliorare gli spazi urbani che devono essere restituiti alla comunità. Consentitemi anche con orgoglio, il mio impegno personale nel seguire la procedura con attenzione, dedizione e costanza, che ci ha permesso di raggiungere l'obiettivo. Oggi abbiamo disegnato uno spazio urbano nuovo sul quale possiamo vantarci di essere stati capaci di perseverare. La politica della riqualificazione dei cimiteri, ci ha visto sempre impegnati per fare e per portare a compimento le opere. Contiamo di presentare l'opera pubblica ai cittadini entro i prossimi giorni, per sottoporla alla loro attenzione e iniziare la fase delle richieste. Personalmente mi posso dichiarare soddisfatto come credo dobbiamo essere tutti, anche perché questo impianto progettuale era l'unica soluzione possibile per garantire ai cittadini di adire a degna tumulazione in un'area dove la tradizione e l'appartenenza resta sempre caratterialmente sentita. Ritengo che questo possa essere un percorso, l'inizio di riqualificazione del piccolo cimitero che mi vedrà impegnato

*Mariano Venetucci*

a completarne l'opera. Sono sicuro che il nostro ufficio del territorio, che colgo l'occasione per ringraziare per il lavoro svolto, voglia fare altrettanto presto per aprire il bando e iniziare le procedure per l'appalto. Signor Sindaco, posso concludere dicendo che abbiamo rispettato un altro impegno con la comunità, così come ci eravamo fissati in campagna elettorale. Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - La parola al Consigliere Moretti.  
Grazie.

CONSIGLIERE MORETTI - L'ampliamento dei cimiteri, io voglio sottolineare, è stata, diciamo, un'idea che l'ingegnere Rizzo ed il mio amico architetto D'Argenio, è iniziato credo quasi dieci anni fa. Solofra è riuscito a portarlo a termine negli anni passati, Sant'Agata è rimasta un po', diciamo, non perché non erano bravi i tecnici oppure le amministrazioni passate, ma perché il problema di Sant'Agata è anche il territorio che è ristretto, e quindi si sono avuti problemi tecnici per realizzare questo ampliamento. Una mia proposta era personalmente, una proposta mia personale, che ci troviamo in un momento di crisi in tutti i sensi, anche sulla questione della spending review, certamente l'ideale era quello di realizzare in questa città, un unico cimitero, poteva essere un'occasione, cioè, i soldi che si spendono per l'ampliamento di Sant'Agata, potevano essere spesi per ampliare ulteriormente quello di Solofra e si realizzava un solo cimitero. Vediamo le unioni dei comuni che ci sono qui, di Montoro, fra poco sarà quello di Serino, quindi viaggiamo su una posizione completamente diversa, invece sembra che qua vogliamo ancora realizzare il cimitero

*Mariano Venetucci*

U  
di Sant'Agata, il cimitero di Solofra ed il cimitero fra poco di Sant'Andrea Apostolo, però, ci troviamo, andiamo avanti, ci sta. Ripeto, questa cosa è partita da oltre dieci anni, siamo nella fase finale, però il mio discorso si deve fermare qua in quanto il mio cruccio, diciamo, deve passare questa sera una variante al piano regolatore generale, il mio dubbio è solo questo, pare che noi ci troviamo, almeno è stato... diciamo anche l'amministrazione già in giunta ha preso atto delle direttive del nuovo piano regolatore generale, dico qual è la cosa migliore, aspettare l'approvazione del nuovo PUC e portare qui in Consiglio Comunale, anche nel PUC, il cimitero di Sant'Agata come sistemazione nella migliori ipotesi, invece noi stasera dovremmo approvare una variante al PRG, se ho ben capito. E io sono un po' perplesso su questa questione. Io annuncio il mio non voto, ma fermo restando che sono d'accordo che a Sant'Agata rimanga il cimitero, quindi può essere ampliato, però sono, diciamo personalmente mi sento in difficoltà ad approvare questa sera una variante al piano regolatore generale.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Grazie Consigliere Moretti. La parola al Consigliere De Piano.

CONSIGLIERE DE PIANO - Le ragioni anticipate dal Consigliere Moretti, trovano anche cittadinanza nel mio convincimento, oggettivamente, insomma, e per due ordini di motivi. Innanzitutto, in vigenza di uno studio del PUC nuovo, meglio sarebbe stato, perché questa prima approvazione risale a due anni fa, meglio sarebbe stato se tutto quanto fosse rientrato proprio dal punto di vista delle dinamiche

urbanistiche, all'interno del Piano regolatore nuovo, del PUC, anche per evitare quanto diceva evidentemente il Consigliere Moretti, ma anche per evitare la sottrazione di suolo che comunque diventa una impellenza, e bene farebbe il redattore del piano se valutasse anche questo aspetto che è una impellenza di tutti quanti i territori, anche per le ragioni che ovviamente ci propongono sul piano internazionale ad essere solidali con coloro i quali si avvicineranno alla nostra civiltà, e intendono avere diritto di cittadinanza, scusatemi il bisticcio, legittimamente. Quindi sono, aspetti che investono questioni non più amministrative locali, ma investono la politica, per cui andava fatta a mio avviso una valutazione più pertinente, partendo dalla possibilità, e questo si poteva già realizzare, perché i tempi ci sarebbero stati, di immaginare una soluzione per esempio di utilizzo della cremazione come metodo per andare incontro alle esigenze di una cittadinanza, una necessità per chi per esempio al di là dei vincoli che potevano esistere di un tempo se qualcuno ormai si fosse formata una regola di questo tipo, io ritengo sia una scelta legittima anche in virtù proprio della sottrazione delle superfici utili ad altre destinazioni più congrue rispetto allo sviluppo di un territorio, che evidentemente poteva imbrigliare questa scelta e una valutazione più politica generale. Quindi io voto contro questa scelta per ragioni urbanistiche, per ragioni politiche e anche perché oggettivamente il tempo tecnico per mettere a punto un PUC definito all'interno del quale potesse esserci lo spazio anche per una riabilitazione di questo spazio urbano a Sant'Agata, dico bene, sarebbe stato secondo me più opportuno. Questo ovviamente lascio alla considerazione, e colgo

*Mariano Venetucci*

U  
l'occasione anche cortesemente, e chiudo la vicenda, per invitare il Sindaco e l'amministrazione comunale, al di là di quelle che sono le nostre... Nicola, mi fai parlare un secondo? Al di là di quelle che sono le nostre prerogative istituzionali, quella di convocare i consigli comunali in funzione anche di accordo tra le opposizioni, di mettere all'ordine del giorno gli argomenti che questa comunità ha necessità assolutamente di sapere, perché non è possibile che noi non conosciamo la situazione a distanza di un anno e mezzo del tetracloroetilene a Solofra, cosa l'amministrazione sta facendo, e mi pare che stia facendo qualcosa in funzione della inaugurazione di pozzi a monte della comunità, e quanto evidentemente può garantirci condizioni di salubrità perché oggettivamente questa è una popolazione che ha bisogno di essere informata, stiamo attraversando un momento dal punto di vista della crisi igienica gravissimo, e ha bisogno di essere informato. Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Grazie Consigliere De Piano. Passiamo alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti nessuno. Delibera approvata, chiediamo l'immediata esecutività, come sopra. Dichiarazione di voto da parte di Sindaco.

SINDACO - Sì, innanzitutto per ringraziare i consiglieri comunali tutti, nessuno escluso, per dichiarazione di voto, me lo consente il capogruppo, voto a favore perché penso che sia un fatto molto, molto importante. Già nell'altro Consiglio Comunale, il Consigliere Moretti aveva avuto modo... stavo leggendo il verbale dell'altro Consiglio Comunale, di farci riflettere sulla questione di fare un unico cimitero,

Sant'Agata è una frazione che è stata anche comune, il cimitero c'è già, esiste a Sant'Agata e credo che comunque non lo possiamo sopprimere, e c'era comunque l'esigenza da parte dei cittadini, molti che hanno a cuore il fatto di potere essere sepolti a Sant'Agata, e non di essere costretti, uso il termine tra virgolette, usato da alcuni, di andare a Solofra, anche siamo un unico comune, un'unica città, non c'è dubbio alcuno. Questa idea viene da dieci anni fa, come diceva il Consigliere Moretti, ha ragione, però bisogna anche dire che ringrazio l'ingegnere Gerardo Rizzo e anche io, la memoria dell'architetto Soccorso D'Argenio, e bisogna anche dire che abbiamo cambiato tutto, perché noi abbiamo rifatto daccapo il progetto perché a nostro avviso, Assessore D'Onofrio, e colgo l'occasione per ringraziare l'Assessore D'Onofrio, l'Assessore Russo e tutta l'amministrazione comunale che ha collaborato per questo importante obiettivo, non c'erano le condizioni per realizzare il progetto a Sant'Agata, è vero ingegnere Rizzo? Perché noi avevamo un vincolo alla nostra sinistra con la conceria ...INCOMPRESIBILE... dall'altra a destra con la linea del gas, e dietro, alle spalle, dove inizialmente si era pensato di fare una progettazione a più piani addirittura, quindi anche con un ascensore, se non vado errato, e così via, sul vallone, e quindi avremmo avuto problemi con l'autorità di bacino della Campania centrale e con la zona rossa. Per questo l'idea brillante è stata quella invece di venire avanti, di fare una nuova facciata avanti, quindi dando anche un decoro migliore e maggiore al cimitero di Sant'Agata, e quindi di immaginare anche una nuova viabilità che se me lo consentite, con il parcheggio annesso, caro Presidente

*Mariano Venetucci*

A  
del Consiglio, e ti ringrazio, tu sei stato molto, molto sensibile a questo argomento soprattutto come rappresentante non solo di Solofra ma anche della frazione di Sant'Agata, anche un migliore assetto anche della vivibilità, così anche come a Solofra, è vero ingegnere Rizzo, è stato cambiato il progetto, e quindi si è riusciti a portare a termine. In realtà, avevamo per il cimitero di Solofra, incassato i soldi dai cittadini, ma non si era ancora andati avanti per quanto riguardava, invece, l'esecutività del progetto. All'epoca ricordo quando siamo venuti nel Consiglio Comunale, nel novembre del 2013, se non vado errato, che si è posto il problema se fare o no, e già in quella occasione, dai banchi dell'opposizione, segnatamente il Consigliere Moretti, ci suggeriva di non fare la variante perché a suo dire la nuova fascia di rispetto era solo una questione igienico sanitaria dell'ASL e non c'era la necessità di andare a fare la variante perché questo, lui disse, ci avrebbe fatto perdere del tempo. In realtà, per evitare qualsiasi tipo di inconveniente, e voi sapete che nella nostra città si è rigorosissimi su tutto chiaramente, non c'è dubbio alcuno, abbiamo seguito la strada maestra, quindi abbiamo riacquisito tutti quanti i pareri, Genio Civile, autorità di bacino Campania centrale, ASL e così via, ivi compresa la Provincia che ha fatto la variante. Attenzione, non c'è dubbio che c'è il nuovo PUC, che dubbio c'è che c'è il nuovo PUC, ma il nuovo PUC, adesso abbiamo approvato il preliminare, fra poco approveremo lo strutturale. Dopodiché, come voi mi insegnate, scatteranno le norme di salvaguardia e scatterà il decorso del tempo per le osservazioni dei cittadini. Noi il nuovo PUC vedrà la luce essenzialmente nel giro dei

prossimi dodici mesi, per cui il nuovo progettista ha già recepito nel nuovo PUC quelle che sono le nuove fasce di rispetto, gli ampliamenti dei cimiteri, c'è già, e quindi lo abbiamo già recepito. Ma per evitare di attendere comunque un altro anno, avendo ottenuto questa variante al piano regolatore generale, noi siamo immediatamente operativi, come ha detto l'Assessore D'Onofrio, di qui a poco possiamo procedere con tutto l'iter per avere il progetto esecutivo, la gara ed i lavori, e questo accadrà prima ancora che diventerà definitivo il nuovo PUC che andiamo ad approvare. Infine, sulla questione delle cremazioni e concludo, per le cremazioni, ci sono i siti dove... a Pontecagnano, non so dove, dove si fanno, non c'è dubbio alcuno, voglio dire, bisognerebbe pensare di realizzare un impianto anche a Solofra da quello che ho potuto capire, che suggerisce... sto dicendo quello che il Consigliere De Piano suggerisce, tutto questo va valutato e va fatta una riflessione su quelle che sono le emissioni di fumi, gli impatti in atmosfera, gli spazi e così via, però è un discorso che già in un'altra occasione io in Consiglio Comunale ebbi a dire che non è un argomento da mettere nel cassetto, ma è un argomento anche sul quale riflettere ed affrontare. Per quanto riguarda gli argomenti chiesti, verranno posti all'ordine del giorno, però Consigliere De Piano, con affetto, perché abbiamo fatto un Consiglio Comunale, sul tetracloroetilene non è che non abbiamo mai parlato in questo Consiglio Comunale, ci sono degli sviluppi, li porteremo a conoscenza del Consiglio Comunale. Quindi per questo la dichiarazione di voto del gruppo favorevole, per le ragioni che ho esposto.

*Mariano Venetucci*

*Consulente fonico e grafologico Mariano Venetucci*

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Grazie Sindaco. Non essendoci più altro da deliberare, dichiaro chiusa la sessione. Grazie.

1

*Mariano Venetucci*

Letto approvato e sottoscritto

Il Presidente  
rag. PASQUALE GAETA

Il Segretario Generale  
dr. Antonio Esposito

### Certificato di Pubblicazione

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta conforme attestazione del Preposto alla pubblicazione, on-line, copia della presente deliberazione è pubblicata all'albo Pretorio, il giorno 23 LUG. 2015 per quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al giorno 07 AGO. 2015  
[www.comune.solofra.av.it](http://www.comune.solofra.av.it)


Salvatore Scognamiglio

  
\_\_\_\_\_

PROT.N. 11910 DEL \_\_\_\_\_

Dal Municipio

Il Segretario Generale  
dr. Antonio Esposito

  
**ESECUTIVA**

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine 08 AGO. 2015

- Ai sensi dell'art. 134/3 del D. leg.vo n.267/2000

Dal Municipio, li... 2.7. AGO. 2015...

Il Segretario Generale  
(dr. Antonio Esposito)

Letto approvato e sottoscritto

Il Presidente  
rag. PASQUALE GAETA

Il Segretario Generale  
dr. Antonio Esposito

### Certificato di Pubblicazione

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta conforme attestazione del Preposto alla pubblicazione, on-line, copia della presente deliberazione è pubblicata all'albo Pretorio, il giorno 23 LUG. 2015 per quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al giorno 07 AGO. 2015  
[www.comunesolofra.av](http://www.comunesolofra.av)

Salvatore Scognamiglio



PROT.N. 11910 DEL \_\_\_\_\_

Dal Municipio

Il Segretario Generale  
dr. Antonio Esposito

**ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine 08 AGO. 2015

- Ai sensi dell'art. 134/3 del D. leg.vo n.267/2000

Dal Municipio, li... 2.7. AGO. 2015...

Il Segretario Generale  
(dr. Antonio Esposito)








ESTRATTO DEL PRG CON INDICAZIONE DELLA FASCIA DI  
RISPETTO CIMITERIALE RECEPITA




C  
ESTRA











1:2000


### Legenda Cimitero S. Agata

- Rideterminazione fascia di rispetto cimiteriale-S. Agata-Del C.C.20/2015
- Fascia di inedificabilità L.R.14/1982-Allegato p1.7
- Fascia di rispetto cimiteriale R.D.1265/1933 art.338









### Legenda Cimitero S. Agata

-  Rideterminazione fascia di rispetto cimiteriale-S. Agata-Del C.C.20/2015
-  Fascia di inedificabilità L.R.14/1982-Allegato p1.7
-  Fascia di rispetto cimiteriale R.D.1265/1933 art.338









Spettabile Comune di Solofra - AV  
Piazza San Michele - Solofra.

c.a. Dirigente Area Tecnica  
p.c. al Responsabile Ufficio Urbanistica  
p.c. al Sindaco Michele Vignola

**OGGETTO : RISCONTRO “RICHIESTA PRECISAZIONI SU ALCUNI ARTICOLI DELLE NORME DEL PUC” - Vostra NOTA PROT. 7611/23.05.2018**

In riscontro alla Vs. nota prot. 7611/23.05.2018, in relazione ad alcune precisazioni sugli articoli del “Quadro delle Regole. Norme di Attuazione. Elaborato PS 2 -2.1 oss”, afferenti, in particolare, al “Sistema ambientale e delle risorse naturalistiche, paesaggistiche e rurali “ e relative agli ambiti attinenti al “Campo naturale ed aperto” si rappresenta quanto segue :

- a) Gli ambiti perimetrati all'interno del “Campo naturale ed aperto” sono suddivisi in
- ambiti di primo livello ed in particolare :
    - Aree ad alta Valenza naturalistica (art. 62)
    - Ambiti di ricomposizione e compensazione ecologico ambientale (art.64)
    - Aree contigue ai siti naturalistici (art.65)
    - Aree rurali per la connessione ecosistemica di valenza paesaggistica e culturale(art.66)
    - Aree agricole periurbane, teoria degli orti urbani.(art.72)
    - Aree di ripristino ambientale (art.74)
  - ambiti di secondo livello , contenuti nei primi, ed in particolare :
    - Aree boschive e forestali(art. 67)
    - Ambienti seminaturali (art.68)
    - Aree agricole di pregio (art.69)
    - Aree agricole ordinarie(art.70)
    - Aree devegetate o incolte (art.71)

Come evidenziato, nella premessa del “Quadro delle Regole”, nel paragrafo dedicato agli “Schemi di lettura, di interrelazione ed interoperabilità” (*pag. 3 e pag. 5*) gli ambiti di secondo livello si riferiscono alle aree agricole caratterizzate da specificità colturali. Rispetto a queste caratteristiche la prescrizione/prestazione della norma urbanistica **incide sugli indici urbanistici ed edilizi esclusivamente per i nuovi interventi**, sia in termini residenziali sia in termini di realizzazione di annessi agricoli finalizzati all'implemento, trasformazione, creazione di una azienda agricola. Del resto, come riportato all'art. 20 “Destinazioni d'uso” lettera AG.9 punto 9.6, nelle zone agricole”, *“.. le nuove attività o l'ampliamento di quelle esistenti, sono consentite esclusivamente a coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali o cooperative agricole o ad altre figure giuridiche il cui oggetto sociale è riconducibile alla attività agricola multifunzionale ed alla tutela e salvaguardia dell'ambiente. I titoli abilitativi alla edificazione residenziale,*



*consentita per realizzare esclusivamente abitazioni rurali a supporto della conduzione del fondo possono essere rilasciati esclusivamente come previsto al Titolo 2 punto 1.8 della L.R.14/1982.”*

Tali ambiti di secondo livello, in relazione al quadro degli obiettivi perseguibili, alle azioni previste, ai divieti, prescrizioni ed attività ammesse ai fini ecologico-paesaggistici, alle prescrizioni generali relative all'attività edilizia, ecc., devono essere rapportati a quanto previsto per gli Ambiti di primo livello che li contiene. Nella eventualità di aree che possono essere interessate da diversi ambiti, evidentemente viene fatto salvo il principio della maggiore estensione di superficie interessata, ai fini del riferimento più generale agli obiettivi perseguibili ed alle azioni previste dal PUC.

La nuova edificabilità viene definita attraverso gli indici edilizi; la edificabilità conseguente può essere somma di quella risultante dall'applicazione di tali indici per la superficie territoriale di riferimento, ricadente anche in diversi ambiti di secondo livello.

E' chiaro, come pur evidenziato nelle norme del PUC, che per i diversi ambiti di primo livello le prescrizioni di tipo edilizio, lì contenute, sono riferibili ai manufatti esistenti, sia essi residenziali che funzionali all'espletamento dell'attività agricola.

- b) Gli interventi per destinazioni d'uso agricole – residenziali e/o pertinenziali ed annessi agricoli - devono partecipare al perseguimento degli obiettivi di salvaguardia e gestione del territorio rurale ed aperto, così come indicati al p. 6.3. delle Linee Guida per il Paesaggio, di cui al PTR Regione Campania giusto L.R.13/2008. Nelle suddette Linee Guida del Paesaggio, i cui indirizzi di salvaguardia generale del territorio agricolo devono essere recepiti dai PUC, anche in conformità con quanto stabilito all'art. 40 "Utilizzazione ai fini edilizi delle aree agricole" del vigente PTCP della Provincia di Avellino, **viene stabilito che gli interventi di nuova costruzione di residenze rurali e/o di pertinenze, sono assentibili esclusivamente a seguito dell'approvazione di un piano di sviluppo aziendale asseverato da un Professionista Agronomo che metta in evidenza le esigenze di realizzazione degli interventi edilizi o di trasformazione territoriale necessari allo sviluppo aziendale.**
- c) Il Piano di Sviluppo Aziendale, dunque, è un elaborato propedeutico al rilascio del Permesso di Costruire (Intervento edilizio diretto), previa approvazione in Giunta Comunale, contenente anche uno schema di Convenzione, per tutti quegli interventi che prevedono nuova edificazione, ai fini dello sviluppo, creazione, innovazione, trasformazione, ampliamento di una azienda agricola. Indipendentemente dalla dimensione volumetrica dei manufatti a realizzarsi e dall'ambito urbanistico di primo livello in cui ricade l'intervento. Infatti si ribadisce, che la edificabilità ex-novo viene normata, con gli indici urbanistici conformi a quanto prescritto nel PTCP, all'interno degli ambiti di secondo livello definiti attraverso le caratterizzazioni culturali in atto.
- d) L'art. 20 "Destinazioni d'uso" lettera AG-.9 dal punto 9.9 e seguenti specifica funzioni e contenuti del Piano di Sviluppo Aziendale.



- e) Si coglie l'occasione, per ribadire, che la lettura delle norme di attuazione ha una valenza multilivello e multiscalare. Cioè, oltre a quanto previsto nell'articolo specifico relativo agli ambiti di primo livello e a quelli di secondo livello - in quanto una qualsiasi area del campo naturale ed aperto ricadrà sempre in un ambito di primo livello (dove sono normati ai fini edilizi gli interventi sull'esistente) ed in uno di secondo livello (dove sono normati ai fini edilizi gli interventi di nuova edificazione) - è necessario riferirsi, inoltre, sempre agli art. 20 "Destinazioni d'uso", art. 21 "Usi ammessi nei diversi ambiti territoriali con le "Schede relative ai singoli ambiti con associate le destinazioni d'uso ammesse" e le "Matrici di relazione tra la destinazione d'uso e gli ambiti in cui è possibile esercitarla", ed art. 22 "Carichi urbanistici. Dotazione minima di standard per le trasformazioni urbanistiche e le correlate destinazioni d'uso", oltre al quadro vincolistico di riferimento con i relativi articoli di norma correlati.

Tutto quanto premesso si ritiene comunque opportuno rispondere puntualmente ai quesiti posti con la Vs. nota di cui in oggetto.

**1) Quali contenuti devono avere, in termini di elaborati grafici e descrittivi, tali Piani di Sviluppo Aziendali?**

L'art. 20 "Destinazioni d'uso" lettera AG-9 al punto 9.11 specifica i contenuti del Piano di Sviluppo Aziendale. Evidentemente, possono essere di mero riferimento i format dei Piani di Sviluppo Aziendale contenuti nelle diverse misure di attuazione del Piano di Sviluppo Rurale della Campania.

**2) L'obbligo di redazione di tali Piani è esteso a qualsiasi tipologia di intervento (dal punto di vista dimensionale) oppure scatta soltanto dopo una ben determinata soglia volumetrica e complessità degli interventi previsti (esempio, aziende agrituristiche con differenti destinazioni d'uso e differenti tipologie di immobili) ?**

Il Piano di Sviluppo Aziendale, non è collegato in via esclusiva ad aspetti volumetrici o a soglie dimensionali e di complessità degli interventi previsti. Esso deve essere redatto ogni qualvolta un'azienda agricola realizza nuovi manufatti edilizi. Ad esempio se un'azienda agricola, interviene su manufatti esistenti, applicando gli incrementi volumetrici possibili come previsti negli articoli delle Norme riferiti agli ambiti di primo livello del "Campo naturale ed aperto", non ha l'obbligo di produrre il Piano di Sviluppo Aziendale. Se la trasformazione/ampliamento dell'azienda agricola viene attuata attraverso un contestuale ampliamento di manufatti esistenti e con la realizzazione di nuovi manufatti, il Piano di Sviluppo Aziendale è necessario. All'interno di tale elaborato, si darà conto delle ricadute in termini produttivi, organizzativi, ecc., sia degli ampliamenti che delle nuove costruzioni.

**3) Qualora un'azienda agricola ricade, parte in Zona dove è sufficiente l'Intervento Edilizio Diretto e parte in Zona dove vi è l'obbligo di redigere il Piano di Sviluppo Aziendale, tale Piano si estende all'intera azienda oppure lo si riferisce soltanto alla parte di azienda dove insiste tale obbligo?**



Il Piano di Sviluppo Aziendale non è direttamente riferito all'ambito rurale urbanistico. Esso è necessario per tutti quegli interventi che prevedono nuova edificazione, ai fini dello sviluppo, creazione, innovazione, trasformazione, ampliamento di una azienda agricola.

**4) Il Piano di Sviluppo Aziendale, dal punto di vista procedurale, deve essere sempre approvato in Giunta oppure, nei casi di interventi semplici e circoscritti, possono essere parte integrante/esplicativa/aggiuntiva degli elaborati che accompagnano la richiesta di Permesso di Costruire, senza necessità, però di ricorrere ad un iter amministrativo autonomo?**

Chiarita la natura ed il significato del Piano di Sviluppo Aziendale, esso non è commisurabile alla semplicità o circoscrizione dell'intervento. Essendo sempre riferito ad interventi di nuova costruzione per l'ampliamento, trasformazione, nuovo insediamento di un'azienda agricola. Nel rispetto sempre delle unità minime aziendali, così come indicate nel PTCP della provincia di Avellino e recepite nel PUC negli ambiti agricoli di secondo livello, definiti dalle caratterizzazioni colturali. Dunque l'approvazione del PSA da parte di un organo come la Giunta Comunale è condizione necessaria per il rilascio del titolo abilitativo, potendo essere concettualmente assimilato ad un Piano Urbanistico Attuativo, seppur diverso per contenuti e specificità.

Del resto *“la realizzazione del piano di sviluppo aziendale è garantita da una apposita convenzione, da registrare e trascrivere – anche presso la Conservatoria dei RR.II. – a spese del richiedente e a cura del Comune, che stabilisca in particolare l'obbligo per il richiedente:*

- a) di effettuare gli interventi previsti dal piano di sviluppo aziendale, in relazione ai quali è richiesta la realizzazione di nuove costruzioni rurali;*
- b) di non modificare la destinazione d'uso agricola delle costruzioni necessarie allo svolgimento delle attività agricole e di quelle connesse per il periodo di validità del programma;*
- c) di non modificare la destinazione d'uso agricola delle nuove costruzioni rurali eventualmente da realizzare;*
- d) di non alienare separatamente dalle costruzioni il fondo alla cui capacità produttiva sono riferite le stesse.”*

**5) Se per le aree in questione anche se riferite a più particelle ricadenti nella stessa zonizzazione interessate da destinazione Boschiva sia necessario richiedere il parere alla competente Soprintendenza anche se l'edificazione non avviene in dette aree;**

Le “Aree Boschive e Forestali di preminente Valore Paesaggistico” di fatto sono interessate dal vincolo paesaggistico di cui all'art. 142 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. . Per suddette aree il PUC, pur vietando la realizzazione di nuovi interventi edilizi, riconosce un indice edilizio, che nell'ambito della realizzazione e/o ampliamento e/o trasformazione di un'azienda agricola, può essere trasferito in altre aree con diversa specificità colturale. Dunque, così come evidenziato all'art. 43 “Risorse paesaggistiche...”, comma 43.8 delle Norme, sono soggetti ad Autorizzazione Paesaggistica solo gli interventi che incidono sulla trasformazione esteriore dei luoghi e degli immobili. Quindi, nel caso di interventi su edifici esistenti o di interventi ambientali ad esempio come descritti all'art. 15 delle Norme, questi sono soggetti al cosiddetto Parere della Soprintendenza. Il solo sfruttamento dell'indice edilizio, evidentemente, non comporta trasformazione fisica delle aree sottoposte a tutela paesaggistica.



**6) Il PRG vigente per dette aree, fa riferimento a indici e parametri, diversi dall'Adottato Puc. Sulla base dell'applicazione delle norme di salvaguardia per le aree classificate Catastalmente a bosco si può far riferimento alle norme Regionali per gli indici non abitativi a prescindere dai limiti più restrittivi previsti dal PRG .?**

La verifica della conformità urbanistica nel periodo transitorio che intercorre tra la vigenza di un piano vigente e l'approvazione di quello successivo, si basa sul confronto tra quanto, normativamente, prevedono i due piani urbanistici per l'area in oggetto. Si applicano le norme più restrittive tra le due.

**7) Per l'esame delle richieste di permesso di costruire in dette aree devono essere presenti tutte le urbanizzazioni.( viabilità , fogne, reti elettriche e gas) o possono essere realizzate in uno con i lavori edilizi?**

Considerata la natura pubblicistica di un Piano di Sviluppo Aziendale, che viene prima approvato in Giunta Comunale, e poi la sua applicazione è garantita con la sottoscrizione di una Convezione registrata alla Conservatoria dei RR.II., può non escludersi che lo stesso PSA ed il relativo progetto edilizio, prevedano la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria necessarie al funzionamento dell'azienda agricola, obbligandosi il richiedente alla realizzazione delle stesse, similmente a quanto accade ad esempio, nella realizzazione di un PUA a scopi edificatori residenziali o commerciali. Sempre che siano verificate tutte le condizioni ambientali, geologiche, del rispetto del diritto di proprietà, della non lesività del diritto di terzi.

Ciò per quanto dovuto

Avellino 29 maggio 2018

*I progettisti*

*arch. Raffaele Spagnuolo*

*arch. Luca Battista*

*arch. Eleonora Giaquinto*

*arch. Flaviano Oliviero*

*(inviata a mezzo pec e firmata digitalmente)*

Da "vincenzo.limone" <vincenzo.limone@ingpec.eu>

A "ingegnerecapo.solofra@asmepec.it" <ingegnerecapo.solofra@asmepec.it>

Data lunedì 23 luglio 2018 - 16:06

*ord. botta*  
*31/7/2018*  
*[Signature]*

**Integrazioni Piano di Zonizzazione Acustica**

---

Egr. Ing. Tarantino  
come da accordi le invio le integrazioni richieste  
cordiali saluti  
Ing. Vincenzo Limone

---

**Allegato(i)**

Relazione zonizzazione acustica integrazione 2018.pdf (2204 Kb)

AL CAPO SETTORE UFFICIO  
*Tecnico* per la nomina  
del Responsabile del procedimento e  
per comunicazione all'interessato  
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
*[Signature]*  
Dr. Andrea Vietri

*U1*  
COMUNE DI SOLOFRA  
Prot. N. *11248*  
Ricevuto il *27 LUG. 2018* 20  
Cat. *[initials]* P. acc. *[initials]*



**Città di Solofra**  
**PROVINCIA DI AVELLINO**

**Piano di zonizzazione acustica della città di Solofra (AV)**  
**Legge quadro n.° 447 del 26/10/1995**

**Relazione Tecnica descrittiva**  
**INTEGRAZIONE**

**Il progettista:**  
**Ing. Vincenzo Limone**

Luglio 2018



## Indice del contenuto

1	PREMESSA.....	3
2.	INTRODUZIONE E RIFERIMENTI NORMATIVI .....	3
3.	COMPETENZE COMUNALI.....	10
4.	CAMPAGNA DI MISURE FONOMETRICHE.....	11
5.	ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL COMUNE DI SOLOFRA.....	12
6.	CONCLUSIONI.....	14

## **1 Premessa**

Nella presente relazione tecnica, redatta ad integrazione del Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale di Solofra presentato e già agli atti, vengono valutate le principali scelte progettuali, effettuate nell'ambito della suddetta zonizzazione utilizzando i criteri utilizzati in conformità alle Linee Guida per la Zonizzazione Acustica del Territorio (D.G.R. n° 2436 del 1 Agosto 2003), in relazione alla attuale situazione datata luglio 2018 .

Il Piano di zonizzazione acustica è stata progettato tenendo conto delle indicazioni del vecchio Piano Urbanistico Comunale e senza tener conto delle indicazioni del PUC in itinere; si è valutata quindi una situazioni di attuale utilizzo del territorio. Sono state tenute in conto, a puro titolo indicativo, le indicazioni del precedente Piano di Zonizzazione Acustica redatto nel 2000.

A supporto delle scelte effettuatesi è proceduto a realizzare una serie di rilievi acustici in alcuni punti sensibili del territorio comunale.

## **2. Introduzione e Riferimenti Normativi**

Il rumore ambientale è definito come vero e proprio problema sociale, soprattutto nei grossi centri urbani.

Le molteplici sorgenti di rumore presenti, possono verosimilmente essere raggruppate in tre categorie, per le quali le misure e le valutazioni necessarie sono concettualmente diverse per i tre casi:

- rumore da traffico veicolare, ferroviario ed aereo;
- rumore industriale;
- rumore domestico.

Il D.P.C.M. del 1 Marzo 1991 rappresenta il primo atto legislativo nazionale, relativo all'inquinamento acustico in ambiente esterno, ed interno che prevede la classificazione del territorio comunale in "*zone acustiche*", mediante l'assegnazione di limiti massimi di accettabilità per il rumore, in funzione della destinazione d'uso. Esso, pur essendo stato in parte cancellato per effetto della sentenza 517/1991 della Corte Costituzionale e non applicabile per alcune particolari attività (aeroportuali, cantieri edili e manifestazioni pubbliche temporanee), rappresenta il principale punto di riferimento atto a regolamentare l'acustica territoriale.

L'articolo 2 di detto Decreto definisce sei diverse zone o classi possibili per il territorio comunale, riportate in tabella 1, individuabili in funzione di parametri urbanistici generali, così da permettere una "zonizzazione" in relazione alle varie componenti inquinanti di rumore.

<p><b>CLASSE I - aree particolarmente protette:</b> rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.</p>
<p><b>CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale:</b> rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.</p>
<p><b>CLASSE III - aree di tipo misto:</b> rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media intensità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.</p>
<p><b>CLASSE IV - aree di intensa attività umana:</b> rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.</p>
<p><b>CLASSE V - aree prevalentemente industriali:</b> rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.</p>
<p><b>CLASSE VI - aree esclusivamente industriali:</b> rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.</p>

**Tabella 1: classificazione del territorio comunale**

Per ciascuna di tali classi, il D.P.C.M. 1 Marzo 1991 individua i livelli massimi consentiti di immissione acustica durante i periodi diurno (dalle ore 06:00 alle ore 22:00) e notturno (dalle ore 22:00 alle ore 06:00) riportati in tabella 2.

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di Riferimento	
	Diurno	Notturmo
I Aree particolarmente protette	50 dB(A)	40 dB(A)
II Aree prevalentemente residenziali	55 dB(A)	45 dB(A)
III Aree di tipo misto	60 dB(A)	50 dB(A)
IV Aree di intensa attività umana	65 dB(A)	55 dB(A)
V Aree prevalentemente industriali	70 dB(A)	60 dB(A)
VI Aree esclusivamente industriali	70 dB(A)	70 dB(A)

**Tabella 2: Valori dei limiti massimi del livello sonoro equivalente  $LeqA$**

Il D.P.C.M. del 1 Marzo 1991 individua, inoltre il criterio differenziale del rumore, ed obbliga i Comuni a predisporre, seguendo le direttive delle Regioni, i piani di risanamento.

La “ Legge Quadro sull’Inquinamento Acustico” del 26 ottobre 1995 n° 447, introduce altre importanti novità:

- i piani comunali di zonizzazione acustica del territorio devono tenere conto delle preesistenti destinazioni d'uso;
- i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti devono presentare una relazione biennale sullo stato acustico del Comune;
- il contatto diretto di aree, anche appartenenti a Comuni confinanti, i cui valori limite si discostano in misura di 5 dB(A), deve essere evitato, per quanto possibile, nella zonizzazione acustica;
- è vietata la radiodiffusione di messaggi pubblicitari aventi potenza sonora superiore rispetto al programma che precede o segue il messaggio;
- alcune categorie di opere e utilizzazioni soggette ad autorizzazione devono integrare l'iter autorizzativo con una relazione sull'Impatto Acustico;
- per l'effettuazione di studi, progetti, controlli e misure acustiche è stata introdotta la figura del tecnico competente che può esercitare, previa istanza corredata di

curriculum da presentarsi alla Regione.

Di ultima approvazione il D.P.C.M. 14 Novembre 1997 ha determinato, in attuazione dell'art.3 comma 1 lettera A della legge del 26 Ottobre 1995 n° 447, i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione e i valori di qualità, sempre riferiti alle classi di destinazione d'uso del territorio riportate nella tabella 1.

Nelle successive tabelle 3, 4 e 5 sono riportati tali valori limite:

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di Riferimento	
	Diurno	Notturmo
I Aree particolarmente protette	45 dB(A)	35 dB(A)
II Aree prevalentemente residenziali	50 dB(A)	40 dB(A)
III Aree di tipo misto	55 dB(A)	45 dB(A)
IV Aree di intensa attività umana	60 dB(A)	50 dB(A)
V Aree prevalentemente industriali	65 dB(A)	55 dB(A)
VI Aree esclusivamente industriali	65 dB(A)	65 dB(A)

**Tabella 3: valori limite di emissione - Leq in dB (A) (art.2)**

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di Riferimento	
	Diurno	Notturmo
I Aree particolarmente protette	50 dB(A)	40 dB(A)
II Aree prevalentemente residenziali	55 dB(A)	45 dB(A)
III Aree di tipo misto	60 dB(A)	50 dB(A)
IV Aree di intensa attività umana	65 dB(A)	55 dB(A)
V Aree prevalentemente industriali	70 dB(A)	60 dB(A)
VI Aree esclusivamente industriali	70 dB(A)	70 dB(A)

**Tabella 4: valori limite assoluti di immissione - Leq in dB (A) (art. 3)**

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di Riferimento	
	Diurno	Notturmo
I Aree particolarmente protette	47 dB(A)	37 dB(A)
II Aree prevalentemente residenziali	52 dB(A)	42 dB(A)
III Aree di tipo misto	57 dB(A)	47 dB(A)
IV Aree di intensa attività umana	62 dB(A)	52 dB(A)
V Aree prevalentemente industriali	67 dB(A)	57 dB(A)
VI Aree esclusivamente industriali	70 dB(A)	70 dB(A)

**Tabella 5: valori di qualità - Leq in dB (A) ( art. 7)**

Come si nota nella tabella 4 dei valori limiti di immissione si confermano i valori riportati in tabella 2 definita dal D.P.C.M. 1 Marzo 1991.

Il D.P.C.M. 14 novembre 1997 specifica inoltre che per le infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali non si applicano, all'interno delle rispettive fasce di pertinenza, i limiti indicati in tabella 4. Le indicazioni dalla Regione Campania sono principalmente contenute nella linea guida contenuta nella D.G.R. n° 2436 dell' 01 Agosto 2003.

Per le infrastrutture ferroviarie è stato emanato il D.P.R. 18 novembre 1998 n.° 459 che individua due fasce di pertinenza territoriali all'interno delle quali il rumore ferroviario è disciplinato autonomamente dalla zonizzazione acustica comunale. Infatti l'art. 5 del D.P.R. 459/98 indica per le infrastrutture esistenti, le loro varianti, le infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento ad infrastrutture esistenti e le nuove infrastrutture, con velocità di progetto non superiori a 200 km/h, i seguenti valori limite:

Ricettori	Tempi di Riferimento	
	Diurno	Notturmo
Scuole, ospedali, case di cura e case di riposo	50 dB(A)	40 dB(A)
Ricettori in fascia A (fino a 100 metri)	70 dB(A)	60 dB(A)
Ricettori in fascia B (da 100 a 250 metri)	65 dB(A)	55 dB(A)

**Tabella 6: valori limite infrastruttura ferroviaria - Leq in dB (A)**

Per ciò che riguarda le aree aeroportuale esse vengono disciplinate dai diversi Decreti

attuativi della 447/95, sia nella classificazione delle zone che nella disciplina dei voli.

Per le infrastrutture stradali è stato recentemente emanato il Decreto del Presidente della Repubblica 30 Marzo 2004, n°. 142 – Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995 n.° 447 che individua due fasce di pertinenza territoriali all'interno delle quali il rumore stradale è disciplinato autonomamente dalla zonizzazione acustica comunale.

In base alla recente normativa le strade vengono classificate in base alle definizioni del Codice della Strada ed in base alla preesistenza o meno della infrastruttura in oggetto alla quale vengono poi applicati i limiti riportati nelle seguenti tabelle:

TIPO DI STRADA (secondo codice della strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (secondo D.M 5.11.01 e geom. per la costruzione della strada)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole, ospedali, case di cura e di riposo		Altri Ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A – autostrada		250	50	40	65	55
B – extraurbana principale		250	50	40	65	55
C – extraurbana secondaria	C <sub>1</sub>	250	50	40	65	55
	C <sub>2</sub>	150	50	40	65	55
D – urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E – urbana di quartiere		30	Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 1995.			
F – locale		30				

**Tabella 7: valori limite infrastruttura stradale di nuova realizzazione**

TIPO DI STRADA (secondo codice della strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (secondo norme CNR 1980 e direttive PUT)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole, ospedali, case di cura e di riposo		Altri Ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A – autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B – extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C – extraurbana secondaria	Ca (strade a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)			70	60
50 (fascia B)		65	55			
D – urbana di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	Db (tutte le altre strade di scorrimento)	100	50	40	65	55
E – urbana di quartiere		30	Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 1995.			
F – locale		30				

**Tabella 8: valori limite infrastruttura stradale esistenti (\* per le scuole vale solo il limite diurno)**

### 3. Competenze comunali

Vengono riassunti in questo paragrafo le competenze delle Amministrazioni comunali.

La prima competenza, fissata dalla legge del 26 Ottobre 1995 n° 447, a carico dei Comuni è la classificazione in zone del territorio comunale (Piano di Zonizzazione Acustica) in funzione della destinazione d'uso del territorio secondo i criteri fissati dalla Regione. Questo è un compito già previsto dal DPCM 1/3/91. Alle zone poi si applicano limiti assoluti riportati nel paragrafo precedente.

I comuni devono effettuare, di conseguenza, delle verifiche fonometriche con le modalità previste dalla D.G.R. n° 8758 del 29/10/95 al fine di controllare la validità della suddivisione effettuata.

In seguito spetta ai comuni l'eventuale adozione dei Piani di Risanamento che individuano i tempi e le modalità per la bonifica Acustica.

Competenza comunale è inoltre il controllo del rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie, richiedendo una valutazione d'impatto acustico, relativa a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che ne abilitano l'utilizzo, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive. Tutto ciò è specificato negli artt. 8 e 14 della legge del 26 Ottobre 1995 n° 447.

A completamento dei punti precedenti i comuni dovranno inoltre approvare un regolamento di attuazione della normativa statale e regionale, salvo adeguare i regolamenti di igiene o di polizia.

Ai comuni spetta poi la rilevazione ed il controllo delle emissioni acustiche prodotte dai veicoli.

Spettano ancora alle Amministrazioni comunali le funzioni amministrative di controllo:

- sulle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
- sulle licenze o autorizzazioni all'esercizio di attività che comportino l'uso di macchine rumorose e attività svolte all'aperto;
- sulla disciplina e sulle prescrizioni tecniche relative alla classificazione del territorio, agli strumenti urbanistici, ai piani di risanamento, ai regolamenti e autorizzazioni

comunali, e infine sulla corrispondenza alla normativa del contenuto della documentazione di impatto acustico.

Infine come già era previsto nel DPCM 1/3/91 spetta ai comuni autorizzare lo svolgimento di attività temporanee e manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e gli spettacoli a carattere temporaneo o mobile anche in deroga ai valori limite.

La D.G.R. n° 8758 del 29/10/95 prevedeva l'invio del Piano di Zonizzazione Acustica alla Regione entro 30 giorni dall'approvazione in consiglio comunale; la D.G.R. n° 558 del 24/02/98 invece ha stabilito che viene inviata alla Regione Campania, entro 30 giorni, solo una copia della relativa delibera consiliare di approvazione.

#### **4. Campagna di misure fonometriche**

La caratterizzazione acustica del territorio del Comune di Solofra è stata realizzata effettuando una campagna di misure fonometriche.

Sono state effettuate in data **19-20-21 giugno 2018** **Misure fonometriche di breve durata.**

L'obiettivo è stato quello di valutare il clima acustico dell'area ed il possibile superamento dei limiti massimi di immissione sonora ai fini della classificazione acustica dell'area circostante.

La precisa definizione degli obiettivi specifici dell'indagine acustica sperimentale è stato un passo fondamentale da compiere prima di qualsiasi altra azione; ciò anche al fine di non sprecare tempo e risorse in attività i cui risultati potevano essere alla fine poco utili o addirittura inutilizzabili.

Il rumore ambientale, in particolare in ambito urbano, è caratterizzato da una certa variabilità sia nel tempo sia nello spazio: la molteplicità di sorgenti presenti, le diverse modalità di funzionamento delle stesse, la presenza degli edifici costituiscono alcuni degli elementi che determinano l'estrema complessità dell'ambiente sonoro.

Pertanto, nella fase preliminare alla campagna di misura è stato necessario acquisire informazioni sulla tipologia della zona oggetto dell'indagine, sulla sua orografia, sulle possibili sorgenti prevalenti di rumore e sulla tipologia dei ricettori.

Le stazioni di rilevamento individuate sono state concentrate maggiormente in prossimità delle principali sorgenti (infrastrutture di trasporto, insediamenti produttivi, sorgenti fisse particolarmente rumorose ecc.) e dei ricevitori più esposti o più sensibili quali edifici o aree a

destinazione protetta (scuole ed ospedale), insediamenti abitativi, ecc. Il tutto è stato mirato essenzialmente per porzioni di territorio (quelle potenzialmente soggette ad inquinamento acustico), di particolare interesse per le caratteristiche delle sorgenti presenti e per la tipologia dei ricevitori, nonché per località che hanno subito delle modifiche rispetto al 2010

Sito numero	Descrizione	LEQ dB(A)
Sito numero 01	Strada	48.0
Sito numero 02	Fronte strada	52.5
Sito numero 03	Incrocio	62.5
Sito numero 04	Strada	54.5
Sito numero 05	Incrocio	58.5
Sito numero 06	Incrocio	50.0
Sito numero 07	Incrocio	55.0
Sito numero 08	Scuola	48.5
Sito numero 09	Fronte scuola	49.5
Sito numero 10	Fronte strada	50.0
Sito numero 11	Incrocio	59.5
Sito numero 12	Fronte Ospedale	49.5
Sito numero 13	Depuratore	61.5
Sito numero 14	Cortile ITIS	51.5
Sito numero 15	Incrocio	55.0
Sito numero 15	Incrocio	58.0
Sito numero 16	Incrocio	62.0
Sito numero 17	Scuola	48.0
Sito numero 18	Passaggio treno	49.5
Sito numero 19	Incrocio	55.5
Sito numero 20	Fronte edificio	43.5

**Solofra: elenco dei siti e dati di sintesi delle misure fonometriche.**

I singoli livelli acustici misurati nei vari momenti della giornata sono stati confrontati con i limiti di attenzione.

In apposite cartografia allegata sono state riportate le posizioni dei punti di misura.

## **5. Zonizzazione Acustica del Comune di Solofra**

Il comune di Solofra ha una superficie di circa 22 Kmq con una popolazione di 11.857 abitanti (dati elaborati dall'ISTAT nell'anno 2001). Il territorio comunale, in buona parte, è area verde in parte agricolo.

Sono presenti diverse arterie stradali e linee ferroviarie.

Il territorio del comune di Solofra non è sede di aeroporti civili o militari.

Nel centro urbano sono collocate diverse attività di tipo commerciale, e vi è una alta presenza di attività terziarie ed artigianali anche lungo le principali strade che partono dal centro verso le zone periferiche.

A valle delle analisi precedentemente descritte integrate con l'effettuazione di diversi sopralluoghi è stato possibile redigere il **Piano di Classificazione Acustica**.

Fermi restando i criteri di identificazione delle classi *particolarmente protette* (classe I), *prevalentemente industriale* (classe V) ed *esclusivamente industriale* (classe VI), si è cercato di armonizzare in qualche modo una prima valutazione preliminare dettata da criteri parametrici (dati Istat), urbanistici e dalla effettiva destinazione d'uso della zona con i risultati delle misure strumentali. Ciò non è stato fatto allo scopo di evitare o ridurre gli eventuali interventi di risanamento, accettando i livelli presenti come non inquinanti, ma semplicemente per evitare notevoli incongruenze con la realtà esistente e per intervenire nelle aree non ancora sviluppate; quest'ultimo aspetto è stato possibile con il posizionamento o con l'ampliamento di zone intermedie (cuscinetto), capaci di permettere una riduzione naturale dei livelli acustici fino a valori di qualità della zona ricevente.

**A valle di sopralluoghi e valutazioni sulle possibili variazioni occorse dalla stesura agli atti del Comune si può ragionevolmente affermare che le densità abitative, commerciali, artigianali e di traffico si possono ritenere pressochè immutate.**

## 6. Conclusioni


Il piano di zonizzazione acustica è stato redatto, come già illustrato precedentemente, utilizzando una metodologia mista di tipo quantitativo riguardo le densità e qualitativo in merito alla omogeneizzazione con le altre realtà presenti sul territorio tenendo in debito conto della situazione acustica, le destinazioni d'uso delle aree e lo stato di fatto.


**Nella analisi relative alle misurazioni effettuate ed ai sopralluoghi svolti si può confermare ed aggiornare il piano di zonizzazione acustica già agli atti del comune.**



Allegato 1

Posizione di postzione dei rilievi









## Allegato 2

### Certificati di taratura



# CENTRO DI TARATURA LAT N° 185

Calibration Centre

## Laboratorio Accreditato di Taratura

**Sonora Srl**

Servizi di Ingegneria Acustica

Via dei Bersaglieri, 9

Tel 0823-351196 - Fax 0823-1872083

www.sonorasrl.com - sonora@sonorasrl.com



LAT N°185

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF ed ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

### CERTIFICATO DI TARATURA LAT 185/5852

Certificate of Calibration

Pagina 1 di 13

Page 1 of 13

- Data di Emissione: 2016/07/11  
*date of Issue*

- cliente Sonora S.r.l.  
*customer*  
Via dei Bersaglieri, 9  
81100 - Caserta (CE)

- destinatario Sonora S.r.l.  
*addressee*  
Via dei Bersaglieri, 9  
81100 - Caserta (CE)

- richiesta Interna  
*application*

- in data 2016/07/11  
*date*

- Si riferisce a:  
*Referring to*

- oggetto Fonometro  
*Item*

- costruttore LARSON DAVIS  
*manufacturer*

- modello L&D 831  
*model*

- matricola 0001035 Filtri1/3  
*serial number*

- data delle misure 2016/07/11  
*date of measurements*

- registro di laboratorio -  
*laboratory reference*

Il presente certificato di taratura è emesso in base all'accreditamento LAT N. 185 rilasciato in accordo ai decreti attuativi della legge n. 273/1991 che ha istituito il Sistema Nazionale di Taratura (SNT). ACCREDIA attesta le capacità di misura e di taratura, le competenze metrologiche del Centro e la riferibilità delle tarature eseguite ai campioni nazionali ed internazionali delle unità di misura del Sistema Internazionale delle Unità (SI).

Questo certificato non può essere riprodotto in modo parziale, salvo espressa autorizzazione scritta da parte del Centro.

*This certificate of calibration is issued in compliance with the accreditation LAT No. 185 granted according to decrees connected with Italian Law No. 273/1991 which has established the National Calibration System. ACCREDIA attests the calibration and measurement capability, the metrological competence of the Centre and the traceability of calibration results to the national and international standards of the International System of Units (SI). This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing Centre.*

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure citate alla pagina seguente, dove sono specificati anche i campioni di prima linea da cui inizia la catena di riferibilità del Centro ed i rispettivi certificati di taratura in corso di validità. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente specificato.

*The measurement results reported in this Certificate were obtained following the procedures given in the following page, where the reference standards or instruments are indicated which guarantee the traceability chain of the laboratory, and the related calibration certificates in the course of validity are indicated as well. They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibration, unless otherwise specified.*

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente alla Guida ISO/IEC 98 e al documento EA-4/02. Solitamente sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura  $k$  corrispondente al livello di fiducia di circa il 95%. Normalmente tale fattore vale 2.

*The measurement uncertainties stated in this document have been determined according to the ISO/IEC Guide 98 and to EA-4/02. Usually, they have been estimated as expanded uncertainty obtained multiplying the standard uncertainty by the coverage factor  $k$  corresponding to a confidence level of about 95%. Normally, this factor  $k$  is 2.*

Il Responsabile del Centro  
Head of the Centre

Ing. Ernesto MONACO



**CENTRO DI TARATURA LAT N° 185**  
*Calibration Centre*  
**Laboratorio Accreditato di Taratura**

**Sonora Srl**  
Servizi di Ingegneria Acustica  
Via dei Bersaglieri, 9  
Tel 0823-351196 - Fax 0823-1872083  
www.sonorasrl.com - sonora@sonorasrl.com



LAT N°185

Membro degli Accordi di Mutuo  
Riconoscimento EA, IAF ed ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC  
Mutual Recognition Agreements

**CERTIFICATO DI TARATURA LAT 185/5851**  
*Certificate of Calibration*

Pagina 1 di 11  
Page 1 of 11

- Data di Emissione: 2016/07/11  
*date of Issue*

- cliente Sonora S.r.l.  
*customer*  
Via dei Bersaglieri, 9  
81100 - Caserta (CE)

- destinatario Sonora S.r.l.  
*addressee*  
Via dei Bersaglieri, 9  
81100 - Caserta (CE)

- richiesta Interna  
*application*

- in data 2016/07/11  
*date*

- Si riferisce a:  
*Referring to*

- oggetto Fonometro  
*Item*

- costruttore LARSON DAVIS  
*manufacturer*

- modello L&D 831  
*model*

- matricola 0001035  
*serial number*

- data delle misure 2016/07/11  
*date of measurements*

- registro di laboratorio -  
*laboratory reference*

Il presente certificato di taratura è emesso in base all'accREDITAMENTO LAT N. 185 rilasciato in accordo ai decreti attuativi della legge n. 273/1991 che ha istituito il Sistema Nazionale di Taratura (SNT). ACCREDIA attesta le capacità di misura e di taratura, le competenze metrologiche del Centro e la riferibilità delle tarature eseguite ai campioni nazionali ed internazionali delle unità di misura del Sistema Internazionale delle Unità (SI).

Questo certificato non può essere riprodotto in modo parziale, salvo espressa autorizzazione scritta da parte del Centro.

*This certificate of calibration is issued in compliance with the accreditation LAT No. 185 granted according to decrees connected with Italian Law No. 273/1991 which has established the National Calibration System. ACCREDIA attests the calibration and measurement capability, the metrological competence of the Centre and the traceability of calibration results to the national and international standards of the International System of Units (SI). This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing Centre.*


I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure citate alla pagina seguente, dove sono specificati anche i campioni di prima linea da cui inizia la catena di riferibilità del Centro ed i rispettivi certificati di taratura in corso di validità. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente specificato.

*The measurement results reported in this Certificate were obtained following the procedures given in the following page, where the reference standards or instruments are indicated which guarantee the traceability chain of the laboratory, and the related calibration certificates in the course of validity are indicated as well. They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibration, unless otherwise specified.*

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente alla Guida ISO/IEC 98 e al documento EA-4/02. Solitamente sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura  $k$  corrispondente al livello di fiducia di circa il 95%. Normalmente tale fattore vale 2.

*The measurement uncertainties stated in this document have been determined according to the ISO/IEC Guide 98 and to EA-4/02. Usually, they have been estimated as expanded uncertainty obtained multiplying the standard uncertainty by the coverage factor  $k$  corresponding to a confidence level of about 95%. Normally, this factor  $k$  is 2.*

Il Responsabile del Centro  
*Head of the Centre*

  
Ing. Ernesto MONACO



## CENTRO DI TARATURA LAT N° 185

Calibration Centre

### Laboratorio Accreditato di Taratura

#### Sonora Srl

Servizi di Ingegneria Acustica

Via dei Bersaglieri, 9

Tel 0823-351196 - Fax 0823-1872083

www.sonorasrl.com - sonora@sonorasrl.com



LAT N°185

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF ed ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

### CERTIFICATO DI TARATURA LAT 185/5850

Certificate of Calibration

Pagina 1 di 5

Page 1 of 5

- Data di Emissione: 2016/07/11  
*date of Issue*

- cliente Sonora S.r.l.  
*customer*  
Via dei Bersaglieri, 9  
81100 - Caserta (CE)

- destinatario Sonora S.r.l.  
*addressee*  
Via dei Bersaglieri, 9  
81100 - Caserta (CE)

- richiesta Interna  
*application*

- in data 2016/07/11  
*date*

- Si riferisce a:  
*Referring to*

- oggetto Calibratore  
*Item*

- costruttore LARSON DAVIS  
*manufacturer*

- modello L&D CAL 200  
*model*

- matricola 4600  
*serial number*

- data delle misure 2016/07/11  
*date of measurements*

- registro di laboratorio -  
*laboratory reference*

Il presente certificato di taratura è emesso in base all'accreditamento LAT N. 185 rilasciato in accordo ai decreti attuativi della legge n. 273/1991 che ha istituito il Sistema Nazionale di Taratura (SNT). ACCREDIA attesta le capacità di misura e di taratura, le competenze metrologiche del Centro e la riferibilità delle tarature eseguite ai campioni nazionali ed internazionali delle unità di misura del Sistema Internazionale delle Unità (SI).

Questo certificato non può essere riprodotto in modo parziale, salvo espressa autorizzazione scritta da parte del Centro.

*This certificate of calibration is issued in compliance with the accreditation LAT No. 185 granted according to decrees connected with Italian Law No. 273/1991 which has established the National Calibration System. ACCREDIA attests the calibration and measurement capability, the metrological competence of the Centre and the traceability of calibration results to the national and international standards of the International System of Units (SI). This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing Centre.*

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure citate alla pagina seguente, dove sono specificati anche i campioni di prima linea da cui inizia la catena di riferibilità del Centro ed i rispettivi certificati di taratura in corso di validità. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente specificato.

*The measurement results reported in this Certificate were obtained following the procedures given in the following page, where the reference standards or instruments are indicated which guarantee the traceability chain of the laboratory, and the related calibration certificates in the course of validity are indicated as well. They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibration, unless otherwise specified.*

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente alla Guida ISO/IEC 98 e al documento EA-4/02. Solitamente sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura  $k$  corrispondente al livello di fiducia di circa il 95%. Normalmente tale fattore vale 2.

*The measurement uncertainties stated in this document have been determined according to the ISO/IEC Guide 98 and to EA-4/02. Usually, they have been estimated as expanded uncertainty obtained multiplying the standard uncertainty by the coverage factor  $k$  corresponding to a confidence level of about 95%. Normally, this factor  $k$  is 2.*

Il Responsabile del Centro  
*Head of the Centre*

Ing. Ernesto MONACO